

Assicurazione R.C. Auto Veicoli Storici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Allianz S.p.A.

Prodotto: Allianz Veicoli Storici ASI Autovetture

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo di interesse storico iscritti o omologati ASI descritto nel contratto.



Che cosa è assicurato?

Relativamente all'RC Auto sono assicurati:

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ Sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di regolarità;

Sono inoltre acquistabili le seguenti garanzie accessorie:

- ✓ Incendio;
- ✓ Furto;
- ✓ Rimborso traino;
- ✓ Protezione Legale;
- ✓ Protezione del Conducente;
- ✓ Scacciapensieri;
- ✓ Ricorso terzi da incendio.

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti sopraelencati, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- ✗ Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Se il veicolo viene utilizzato per "uso professionale", cioè viene impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente o dell'Assicurato;
- ! Se il conducente d'età compresa tra i 18 e i 25 anni non è una persona che hai indicato sul contratto – Allianz esercita il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di 5.000,00 euro per sinistro;
- ! Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di VELOCITA' – RALLIES – FUORISTRADA – ACCELERAZIONE;
- ! Nel caso in cui circolino più veicoli assicurati contemporaneamente.

Per i casi di cui sopra la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa).

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa in caso di circolazione contemporanea fino a 4 veicoli in caso di acquisto della condizione speciale A.

Sono presenti ulteriori limitazioni ed esclusioni.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Regno Unito.

Nel caso sia rilasciato il Certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere e complete. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta;
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente);
- Nel caso di vendita, demolizione, esportazione, consegna in conto vendita, furto del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione ad Allianz fornendo idonea documentazione che comprovi il cessato rischio (es. denuncia di furto, atto di vendita ecc.) e a distruggere il certificato (oltre alla Carta Verde, se rilasciata).



Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto; quest'ultimo rilascia, congiuntamente alla polizza, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che, dal momento che l'Assicurazione è operante, il conducente è tenuto ad avere con sé durante la circolazione, nel tradizionale formato cartaceo o in alternativa in formato digitale.
- I mezzi di pagamento consentiti sono:
 - assegno bancario o circolare munito della clausola di "non trasferibilità", intestati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 - bonifico bancario, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
 - denaro contante con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.
- Il pagamento del premio è stabilito con periodicità annuale.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto è annuale;
- L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza se il premio è stato pagato anticipatamente rispetto all'ora effetto copertura, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo;
- La copertura termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Alla scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni;
- In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso cancellare il contratto?

- Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla Polizza con le seguenti modalità di rimborso:
 - se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, Allianz restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi;
 - se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, Allianz, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Polizza alle ore 24:00 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
- La polizza non prevede il tacito rinnovo, quindi non c'è bisogno che venga inviata disdetta alla scadenza. È possibile comunque formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza;
- Puoi annullare il contratto in caso di trasferimento di proprietà, conto vendita, furto, demolizione od esportazione del veicolo. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C. Auto pagato e non usufruito, che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione Responsabilità Civile e Altre Garanzie – Autovetture Storiche ASI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)



Prodotto: Allianz Veicoli Storici ASI - Autovetture

Data ultimo aggiornamento: 01.01.2026 Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riporta il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 292%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

È possibile personalizzare/arricchire la garanzia R.C. Auto con opzioni che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **MASSIMALI:** è possibile concordare massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge.
- **CONDUCENTI AUTORIZZATI:** autorizza alla guida del veicolo assicurato i conducenti con un'età compresa fra i 18 e i 25 anni identificati in polizza (massimo 5 conducenti). Consulta le Condizioni di Assicurazione, art. 18 "Conducenti autorizzati" – pag. 6.
- **CIRCOLAZIONE CONTEMPORANEA:** l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione contemporanea fino a 4 veicoli. Consulta le Condizioni di Assicurazione, art. A – Circolazione contemporanea – pag. 9.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria, è possibile acquistare ulteriori garanzie.

INCENDIO (sempre operante): indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli optional e gli accessori, a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Incendio" – pag. 10.

FURTO E RAPINA (opzionale): indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli optional e gli accessori, sulla base del valore assicurato, a seguito di furto o rapina senza ritrovamento (forma "Torale"). Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Furto e Rapina" – pag. 12.

RIMBORSO TRAINO (sempre operante): indennizza l'Assicurato per le spese sostenute a seguito di incidente stradale e/o avaria. Prevede inoltre le seguenti coperture accessorie: soccorso vittime della strada, spese di recupero e parcheggio e spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Rimborso traino" – pag. 11.

PROTEZIONE CONDUCENTE (sempre operante): garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Protezione Conducente" – pag. 17.

TUTELA LEGALE (sempre operante): copre, per eventi riguardanti l'uso e la proprietà del veicolo assicurato, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Tutela legale" – pag. 14.

SCACCIA PENSIERI (opzionale): prevede diverse coperture accessorie utili quali, ad esempio, il rimborso delle spese per il ripristino degli airbag, per il duplicato della patente o per smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Scaccia pensieri" – pag. 12.

RICORSO TERZI DA INCENDIO (opzionale): indennizza l'Assicurato: di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, non risarcibili in base alla garanzia R.C.A. per tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza; per le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Ricorso terzi da incendio" – pag. 13.



Che cosa NON è assicurato?



Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

RCA	L'assicurazione è prestata per i Veicoli di interesse storico o collezionistico intestati al Contraente oppure ai membri del proprio Nucleo familiare. Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione e i proprietari devono essere iscritti ad un Club federato A.S.I. e all'A.S.I.. Franchigia: l'assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare di 150,00 euro.
Incendio e Furto e Rapina	Esclusioni comuni: danni avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare

	o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Incendio	<p>Massimali: la garanzia è prestata fino a 7.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati in polizza. Qualora prestata la garanzia Furto e Rapina, la copertura Incendio si intende prestata solo nel caso in cui siano riportati danni materiali e diretti di importo superiore all'80% del valore commerciale, fino alla concorrenza del valore assicurato indicato in polizza e fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati.</p> <p>Franchigia: la garanzia è prestata in forma a "primo rischio assoluto" con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.</p> <p>Ulteriori esclusioni. Danni verificatisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; - subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
Furto e Rapina	Ulteriori esclusioni. Danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.
Ricorso Terzi da Incendio	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere; - da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; - da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi; - alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.
Protezione Conducente	<p>Limiti di indennizzo:</p> <p>Morte: 60.000; Invalidità permanente da infortunio: 60.000 con applicazione di una franchigia del 10% sul grado di invalidità permanente accertato.</p> <p>L'assicurazione non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura; - gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso; - infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali; - gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; - gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato; - gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo; - gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; - il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man; - gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; - le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; - le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
Tutela Legale	<p>Carenza:</p> <p>La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali; - durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite. <p>Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione</p> <p>L'Assicurato è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. <p>La Società non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale). <p>Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.</p> <p>Non sono oggetto di copertura assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato; - i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. <p>La copertura non è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005); - per fatti dolosi delle persone assicurate;

	<ul style="list-style-type: none"> - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005; - nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - se il veicolo non è omologato; - nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso; - se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool; - per le vertenze contrattuali con la Società; - per i casi di adesione a class action.
Scaccia Pensieri	<p>Scoperti e franchigie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere; - da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; <p>Sono previsti i seguenti limiti d'indennizzo:</p> <p>Ripristino degli airbag: 500,00 per anno assicurativo; Soccorso vittime della strada: 250,00; Fenomeno elettrico: 250,00 per anno assicurativo con esclusione delle spese per lampade, altri fonti di luce e per la batteria; Spese per la duplicazione della patente di guida: 150,00 per sinistro; Spese per documenti a seguito di furto totale: 150,00 per sinistro; Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa: 150,00 per sinistro; Danni da roditore: 1.500,00 per anno assicurativo e per sinistro, con franchigia 150,00; Urto con animali selvatici o randagi: 2.500,00 per anno assicurativo e per sinistro, con franchigia 250,00.</p> <p><i>I valori sono espressi in euro</i></p>
 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto sia a persone fisiche che giuridiche proprietarie di autovetture storiche immatricolate da almeno 20 anni e classificate come OMOLOGATE A.S.I. (pertanto dotate del "Certificato d'identità rilasciato dall'A.S.I.") o ISCRITTE A.S.I. (munite di "Attestato e datazione di Storicità" e/o "Certificato di rilevanza storica" rilasciato dall'A.S.I.), usufruttuarie o acquirenti con patto di riservato dominio, che abbiano interesse a proteggere il proprio patrimonio da danni provocati a terzi durante la circolazione del veicolo, tutelarsi per danni materiali e diretti al veicolo (es. incendio, furto), ricevere assistenza legale o a proteggere il conducente da eventuali infortuni occorsi durante la circolazione.</p>	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>La provvigione media prevista a vantaggio dell'intermediario, calcolata sui premi imponibili al netto delle imposte, è pari al 17,00%.</p>	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano oppure tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni.</p> <p>Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei Broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	(obbligatorio) Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	(obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziante assistita	(obbligatoria) Tramite richiesta del proprio avvocato ad Allianz.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: per le controversie relativi a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta non sia superiore a 15.000,00 euro nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto. Le modalità sono dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".
	Arbitrato: qualora non sia stato possibile addvenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle Condizioni di Assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
	Risoluzione delle liti transfrontaliere: nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
Regime fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale dei premi: il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Detraibilità/deducibilità dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p> <p>Tassazione delle somme percepite: le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p>

	Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>
--

Allianz Veicoli Storici ASI Autovetture

Assicurazione
Responsabilità Civile e altre Garanzie

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 950AV - 01/01/2026

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

GLOSSARIO

A.S.I.:	Automotoclub Storico Italiano.
Accessori:	Apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo (radio, navigatore satellitare e simili).
Aggravamento del rischio:	Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Allianz:	Allianz S.p.A..
Assicurato:	Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Assicurazione "a valore intero":	Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, all'assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno.
Assicurazione "a primo rischio assoluto":	Forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale.
Attestato di rischio:	Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del Contraente e dell'Avente diritto nel proprio sito.
Atto vandalico:	Atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
Avente diritto:	La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
C.C.I.A.:	Camera Commercio Industria Artigianato.
C.V.T.:	E' l'acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie alla R.C.A. (incendio, furto, kasko, ecc..)
Carta Verde (ora Certificato Internazionale di Assicurazione)	Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla Circolazione del Veicolo in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.
Certificato di assicurazione Circolazione:	Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione. Movimento, fermata e sosta del veicolo, comprese tutte le operazioni preliminari e successive..
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Conducente:	Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Danno totale:	Perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia:	Somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Furto:	Sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Incendio:	Combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente:	L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Infortunio:	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalità permanente:	Perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Legge:	Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
M.C.T.C.:	Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Massimale:	L'importo fino a concorrenza del quale ALLIANZ presta l'assicurazione.
Minimo non indennizzabile:	Importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
Nucleo familiare	Persone conviventi con il Contraente, riportati nello Stato di famiglia.
Optionals :	Elaborazioni fornite ed installate stabilmente dalla casa costruttrice del veicolo, con supplemento al prezzo base di listino.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico.
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	La somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Proprietario:	L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Protezione Legale:	L'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
R.C.A.:	Responsabilità Civile Auto.
Rapina:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamento:	Il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Responsabilità concorsuale:	Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità principale:	Responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Rivalsa:	Diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
Scoperto:	Parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Scoppio:	Repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
Sforzo:	Atto di forza straordinario, per intensità e rapidità nella contrazione muscolare, allo scopo di controbilanciare una potenza o vincere una resistenza.
Sinistro:	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società:	Allianz S.p.A.
Terzi:	Coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.
Tariffa:	I prezzi stabiliti da ALLIANZ in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.
Veicolo:	Il mezzo assicurato, indicato in Polizza.

ALLIANZ Veicoli Storici ASI – Autovetture

Condizioni di assicurazione

Premessa

Le seguenti Condizioni di Assicurazione AV CA 950 AUTO RCACVT ASI 01/2026, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo 950AV, da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni AV DI 950 AUTO RCACVT ASI 01/2026
- DIP aggiuntivo AV DA 950 AUTO RCACVT ASI 01/2026

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2026

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina, Repubblica di Montenegro e Regno Unito.. Nel caso sia rilasciato il Certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente – aggravamento e variazioni del rischio

ALLIANZ presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad ALLIANZ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario del Veicolo.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; se il premio non viene versato, l'assicurazione resta sospesa fino all'avvenuto pagamento.

Il premio è determinato sulla base dei veicoli inclusi in Polizza alla sottoscrizione del contratto, riepilogati nella Lista Veicoli allegati alla Polizza; il premio di ciascun veicolo è calcolato in 1/360 per giorno di garanzia.

Eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di ALLIANZ che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa carta verde (se prevista).

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

1. Assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati ad Allianz oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

Art. 4 - Durata e rinnovo del contratto

Art. 4.1 Durata del contratto

La durata del contratto è di un anno e non sono consentiti contratti di durata inferiore all'anno. Qualora il contratto sia emesso in

¹ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² Articoli 1898 del Codice Civile

sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Art. 4.2 Proposta di rinnovo

Il contratto ha una durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**. ALLIANZ garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza**. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con ALLIANZ o diversa impresa a copertura del medesimo rischio. ALLIANZ può formulare una proposta di rinnovo ed emettere un avviso di scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. Il contraente può manifestare la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto entro il 15° giorno successivo alla scadenza mediante il pagamento del premio propostogli da ALLIANZ e riceve i documenti di polizza Senza ulteriori formalità.

Le indicazioni circa la nuova proposta di premio, sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso.

. Il rapporto assicurativo, una volta pagato il premio di rinnovo, prosegue senza alcuna soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza. Il Contraente che alla scadenza intenda estendere le coperture assicurative, modificare quelle esistenti o eliminare alcune di esse dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 5 – Inclusioni ed esclusioni dei veicoli in corso di contratto

In corso di contratto sono ammesse:

- inclusioni di veicoli;
- esclusioni di veicoli per sospensione, vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione esportazione definitiva, furto.

L'assicurato si impegna a non utilizzare il Certificato di Assicurazione e il Certificato Internazionale di Assicurazione ricevuti in originale o in formato digitale, ormai privi di validità. Infatti, l'annullamento del contratto viene registrato tempestivamente nella banca dati informatica per la verifica delle coperture assicurative.

In caso di utilizzo improprio della documentazione contrattuale, Allianz si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Per ogni operazione di inclusione o esclusione, Allianz rilascia apposito documento e potrà essere calcolato un premio di regolazione da pagare alla firma. L'effetto dell'inclusione o esclusione di veicoli sono le ore 24 del giorno indicato nell'apposito documento, salvo pagamento dell'eventuale premio alla firma in esso indicato.

Art. 5.1 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il Contraente è tenuto a comunicare a ALLIANZ il trasferimento di proprietà del veicolo. Il Contraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

- a) Sostituzione con altro veicolo:** il Contraente può chiedere che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di un membro del suo Nucleo familiare, che abbia le caratteristiche previste dall'art. 16 Operatività dell'assicurazione.

Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore.

Per le garanzie diverse dalla sezione R.C. Auto nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato qualora il Contraente chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che abbia le caratteristiche previste dall'art. 16 Operatività dell'assicurazione, **ALLIANZ si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.**

Nel caso di diminuzione del premio, ALLIANZ effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde .

- b) Risoluzione del contratto:** Il contraente può chiedere la risoluzione del contratto dal momento della consegna della fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde.

Nel caso in cui tutti i veicoli vengano esclusi dalla polizza ALLIANZ restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua.

Art. 5.2 - Cessazione del rischio per distruzione od esportazione definitiva o demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva o demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a ALLIANZ fornendo la seguente documentazione per ogni singolo veicolo:**

- **Attestazione rilasciata dal P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione**, in caso di distruzione o esportazione definitiva;
- **Certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione** in caso di demolizione.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista nel contratto).

Nel caso in cui tutti i veicoli vengano esclusi dalla polizza ALLIANZ restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua.

Art. 6 - Duplicato del certificato e della Carta Verde

È possibile richiedere il duplicato del certificato e della carta verde in caso di smarrimento, deterioramento, furto o distruzione presentando copia della relativa denuncia alle autorità competenti o autocertificazione del fatto. A fronte di quanto sopra, ALLIANZ rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'assicurato.

Art. 7 - Obbligo distruzione Certificato e Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde. Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ALLIANZ ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza. L'assicurato deve darne notizia a ALLIANZ, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

Art. 9 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a ALLIANZ l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 10 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da ALLIANZ.

Art. 12 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, a condizione che non sia avvenuto alcun Sinistro, può recedere dal Contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il Contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. dare comunicazione all'Intermediario che ha emesso il Contratto entro 15 giorni dal pagamento del Premio;
2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire a ALLIANZ i documenti assicurativi (Contratto, Certificato di assicurazione e Carta Verde).

In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, ALLIANZ si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

3. confermare l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di Premio con le seguenti modalità:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, ALLIANZ restituisce il Premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, ALLIANZ, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Contratto alle ore 24:00 del giorno del recesso, certificato da Allianz mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 14 – Veicolo intestato a soggetto diverso dal Contraente – consegna delle Condizioni di Assicurazione

Se il veicolo è intestato a soggetto diverso dal Contraente, è obbligo di quest'ultimo consegnare le presenti Condizioni di assicurazione.

La consegna deve avvenire prima dell'inclusione del veicolo in polizza, secondo le seguenti modalità:

- se il veicolo è intestato a persona fisica, al soggetto intestatario del veicolo;
- se il veicolo è intestato a persona giuridica, al legale rappresentante o ad altro soggetto munito di apposita procura;
- in caso di pluralità di intestatari al P.R.A., la consegna deve avvenire nei confronti di tutti gli intestatari.

Il contraente può ottenere una ristampa delle presenti Condizioni di Assicurazione presso l'Intermediario che amministra il contratto.

R.C. AUTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 15 - Oggetto del contratto

ALLIANZ assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. Sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di **REGOLARITÀ**.

Articolo 16 - Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per i Veicoli di interesse storico o collezionistico intestati al Contraente oppure ai membri del proprio Nucleo familiare. Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione e i proprietari devono essere iscritti ad un Club federato A.S.I. e all'A.S.I..

Inoltre è necessario che, in fase di assunzione del rischio, nella Banca dati sia presente un attestato di rischio relativo al veicolo da assicurare con almeno 5 anni valorizzati con tutti 0 e nessun sinistro (anche con ragione) risultante sempre dall'apposita banca dati.

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna sulla base delle disposizioni di cui alla sezione b). Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, ALLIANZ richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, ALLIANZ potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. **In difetto il veicolo non è assicurabile.**

Relativamente ai due commi precedenti, ALLIANZ verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà a recedere dal contratto.

I veicoli saranno classificati come:

- **OMOLOGATI:** I veicoli dotati del "Certificato di identità" rilasciato dai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
- **ISCRITTI:** I veicoli muniti di "Attestato e datazione di Storicità" e/o "Certificato di rilevanza storica" rilasciato dai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Anche laddove venga assicurata una pluralità di veicoli, è ammessa la circolazione di un solo veicolo assicurato per volta (non possono circolare più veicoli assicurati nello stesso momento).

Articolo 17 - Uso del veicolo

La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni e le documentazioni fornite dal Contraente, il veicolo assicurato, per le sue caratteristiche di veicolo storico, non venga utilizzato per "uso professionale", cioè non venga impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente e dell'Assicurato.

Non è considerato "uso professionale" l'utilizzo occasionale del veicolo descritto in polizza da parte dell'Assicurato durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l'utilizzo del veicolo da parte di meccanici ed elettrauto in genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione.

Il veicolo può essere pertanto utilizzato per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri collezionistici, per sfilate, manifestazioni e simili.

Articolo 18 - Conducenti autorizzati

Alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età superiore ai 25 anni.

Solo i conducenti con un'età compresa fra i 18 e i 25 anni identificati (massimo 5 conducenti) in polizza sono autorizzati alla guida del veicolo assicurato. In questo caso per ogni conducente censito è previsto un sovrappremio.

Tuttavia la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

Articolo 19 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

ALLIANZ presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione³.

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad ALLIANZ qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad ALLIANZ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione⁴.

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario del Veicolo.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

³ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

⁴ Articoli 1898 del Codice Civile

Articolo 20 – Esclusioni e rivalsa**L'assicurazione non è operante:**

- Se il veicolo è utilizzato in modo non conforme a quanto indicato nell' art. 17;
- Qualora si trovi alla guida una persona diversa da quella autorizzata ed indicata in polizza;
- Nel caso in cui il veicolo assicurato non abbia i requisiti descritti all'art. 16;
- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- Nel caso in cui circolino più veicoli assicurati contemporaneamente;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.LGS 30/04/92, n. 285;
- Per danni di RCA causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di VELOCITA' - RALLIES - FUORISTRADA - ACCELERAZIONE.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 della Legge, ALLIANZ eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 21 - Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa**Art. 21.1 Rinuncia alla rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 20, ALLIANZ rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i seguenti casi:

- Sinistri cagionati da conducente con patente idonea, ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.LGS 30/04/92, n. 285;
- Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- Mancata revisione del veicolo assicurato.

Art. 21.2 Limitazioni al diritto di rivalsa

ALLIANZ eserciterà il proprio diritto di rivalsa per un importo pari a quanto liquidato, con il massimo di 5.000,00 euro, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa da quelle autorizzate e indicate in polizza qualora il conducente abbia un'età inferiore ai 25 anni.

Articolo 22 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **Primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **Periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto).

Art. 23 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure ad ALLIANZ:

- telefonando al numero Verde 800.68.68.68;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianz.spa@pec.allianz.it.

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte nell'Incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione Sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due Parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A richiesta da ALLIANZ devono essere prodotti in copia:

- carta di Circolazione e certificato di proprietà del Veicolo;
- patente del Conducente.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, ALLIANZ ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto⁵.

Art. 24 - Risarcimento diretto - Modalità per la denuncia del sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni, il danneggiato deve inviare la richiesta secondo le modalità previste osservando i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. sopracitato.

⁵ Articolo 1915 del Codice Civile

Articolo 25 - Gestione delle vertenze

Allianz assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

ALLIANZ non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 26 - Attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, l'Attestazione dello stato del rischio è messa a disposizione degli Aventi diritto in forma telematica. E' possibile richiedere l'Attestazione di Rischio, sempre in forma telematica, inviando una e-mail all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it, indicando la targa del veicolo, il nominativo e il codice fiscale. Qualora si desidera è possibile richiedere comunque una stampa dell'Attestazione di Rischio rivolgendosi all'Intermediario che ha in carico il contratto; **il documento cartaceo ha solamente finalità informativa, e non sarà utilizzabile per stipulare un nuovo contratto.**

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze:

- Furto del veicolo;
- Esportazione definitiva all'estero;
- Consegna in conto vendita;
- Demolizione;
- Cessazione definitiva della circolazione.

ALLIANZ consegna l'attestato di rischio al Contraente e se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario).

Inoltre nel caso di veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali contratti non sia inferiore a 12 mesi, l'attestato di rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquisendone la proprietà. L'attestato di rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Art. 27 - Casi di non rilascio dell'attestazione dello stato di rischio

Si precisa che ALLIANZ non rilascia l'attestato di rischio nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia durante il corso del Contratto con Periodo di osservazione non concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con Periodo di osservazione non concluso;
- cessione Contratto.

Articolo 28 - Forma Tariffaria**Premessa**

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, **nell'ammontare di 150,00 euro. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a ALLIANZ l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.** ALLIANZ conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente se relativo a:

1. Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
2. Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
3. Veicolo già assicurato con ALLIANZ, posto in conto vendita, per il quale l'incarico di vendita non sia andato a buon fine.

Il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione o il certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 3 o più anni antecedente all'effetto del contratto, il veicolo non è assicurabile. Per i veicoli con almeno 30 anni di età tale periodo è elevato a 10 anni.

b) Veicolo assicurato con altra impresa

Nel caso in cui il contratto stipulato con ALLIANZ si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, ALLIANZ richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, ALLIANZ potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.

In difetto il veicolo non è assicurabile.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 e meno di 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiari **ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, è possibile assicurare il veicolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento.

Il contraente è tenuto a consegnare oltre alla documentazione probante/integrativa, relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno (polizza temporanea) **il contraente**

proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al terzo comma.

c) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente/proprietario, o dal proprietario se persona diversa dal contraente, **il quale è tenuto a consegnare una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.**

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio. In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **La dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **Libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna dell'attestazione la franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, in base al tipo di veicolo assicurato nella misura sopra indicata alla lettera a) del presente articolo.

d) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario (o del locatario in caso di leasing).

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto applicando la maggiorazione della franchigia prevista alla lettera a).

e) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto ALLIANZ, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 27, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 26.

Articolo 29 - Ulteriori limitazioni

Qualora il veicolo risulti coinvolto in un sinistro negli ultimi 5 anni non è assicurabile con questo prodotto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sotto estese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge. Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente richiamate in polizza.

A - Circolazione contemporanea

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 16 e dall'art. 20, qualora richiamata in polizza la presente condizione speciale, l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione contemporanea di 4 veicoli.

RISCHI DIVERSI

PREMESSA

Ogni singola garanzia della sezione "Rischi diversi" è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle "Norme comuni a tutte le sezioni di polizza" e dalle seguenti norme comuni.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI DIVERSE DA R.C. AUTO

Art. 30 - Denunce di sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze, oppure da Allianz:

- **telefonando al numero Verde 800.68.68.68;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianz.spa@pec.allianz.it.**

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al Sinistro.

Nei casi di Incendio, Furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia ad ALLIANZ.

Nel caso di Furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Ruote Classiche" per i veicoli in esso indicati, mentre per quelli non compresi in tali listini si farà riferimento alle quotazioni di mercato. Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, ALLIANZ risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, ALLIANZ risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, secondo quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, in proporzione al rapporto tra i canoni pagati fino al momento del sinistro e i canoni complessivi.

Art. 32 - Scoperto e franchigia

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o con franchigia, ALLIANZ corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto, con relativo eventuale minimo, o della franchigia, che resterà a carico dell'assicurato.

Art. 33 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Le parti hanno, tuttavia, la facoltà di nominare un perito ciascuna regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi al fine di determinare il danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla liquidazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, questo è nominato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la residenza del contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.

I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Art. 34 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Relativamente al veicolo, in caso di danno totale, a richiesta di ALLIANZ, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo.

Per la sola garanzia "Furto", l'assicurato deve per questo produrre a ALLIANZ i seguenti documenti:

- Estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al veicolo rubato;
- Certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.;
- Procura notarile a vendere nel caso previsto dal seguente Art. 36;
- La fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
- Certificato di chiusura inchiesta, a semplice richiesta di ALLIANZ.

Art. 35 - Recupero

L'assicurato è tenuto ad informare ALLIANZ non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Recupero del veicolo prima del pagamento dell'indennizzo: ALLIANZ risponde dei danni a norma dell'Art. 31 e seguenti. In tal caso, ALLIANZ si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.

Recupero dopo il pagamento dell'indennizzo: l'assicurato ha la facoltà di scegliere se procedere alla vendita del veicolo tramite ALLIANZ oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo a ALLIANZ. Nel primo caso l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore di ALLIANZ ed agevolando le operazioni connesse. Nel secondo caso, l'assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se ALLIANZ ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra ALLIANZ e assicurato.

INCENDIO

Art. A.1 - Oggetto del contratto

ALLIANZ indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da: incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

La garanzia è prestata in forma a "primo rischio assoluto" con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.

L'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma di 7.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata dall'Art. 31.

Qualora prestata la garanzia Furto e Rapina di cui all'Art. C.1, la copertura Incendio, a parziale deroga di quanto previsto al comma precedente, si intende prestata solo nel caso in cui siano riportati danni materiali e diretti di importo superiore all'80% del valore commerciale, fino alla concorrenza del valore assicurato indicato in polizza e fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati.

Art. A.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- I danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- I sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- I sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- I danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- I danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

RIMBORSO TRAINO

Art. B.1 Rimborso traino

ALLIANZ rimborsa le spese sostenute per il traino a seguito di incidente e/o avaria **con un massimo di 200,00 euro**. Tale importo è elevato a **400,00 euro** qualora le spese su indicate sono sostenute nel territorio degli Stati indicati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

Art. B.2 Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata fino a **200 euro** per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a ALLIANZ entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.

Art. B.3 Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del Veicolo identificato in polizza, **ALLIANZ rimborsa fino a concorrenza di 200,00 Euro per evento le spese documentate** che l'assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del Veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato del ritrovamento stesso.

Art. B.4 Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, **ALLIANZ rimborserà, fino alla concorrenza di 100,00 Euro per sinistro**, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.

FURTO E RAPINA

Art. C.1 Cosa assicuriamo

ALLIANZ, se acquistata e risultante sulla polizza alla voce "Furto", indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma "Totale").

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina ed è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate. **La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 1.500 euro. L'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata di cui all'art. 1907 cod. civ. Qualora prestata la garanzia Furto e Rapina, la copertura Incendio di cui all'Art. A1, a parziale deroga di quanto previsto, si intende prestata solo nel caso in cui siano riportati danni materiali e diretti di importo superiore all'80% del valore commerciale e fino alla concorrenza del valore assicurato indicato in polizza e fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati.**

Art. C.2 Cosa non assicuriamo

Dalla garanzia sono esclusi:

- i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.

SCACCIA PENSIERI

Condizioni

Cosa assicuriamo

Art. D.1 Rimborso oneri fiscali

ALLIANZ, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere:

- l'importo degli oneri fiscali relativo all'assicurazione della sezione R.C. Auto, per il periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio già pagata;
- la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

La garanzia **non è operante** qualora il furto sia determinato o agevolato da dolo o colpa grave (esempio: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. D.2 Ripristino degli airbag

La garanzia è prestata fino a di 500 € per anno assicurativo per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per incidente da circolazione con veicolo identificato. **La garanzia è prestata se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

Art. D.3 Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata fino a 250 € per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, **comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'Autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a ALLIANZ entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.**

Art. D.4 Fenomeno elettrico

La garanzia è prestata fino a 250 € per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di fenomeno elettrico. **Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.**

Art. D.5 Spese per la duplicazione della patente di guida

ALLIANZ, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro**

Art. D.6 Spese per documenti a seguito di furto totale

ALLIANZ si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del veicolo identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:

- il certificato di perdita di possesso;
- l'estratto cronologico generale o storico del P.R.A.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro**.

Art. D.7 Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa

ALLIANZ si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, dietro **presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità**. La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro**.

Art. D.8 Danni da roditore

ALLIANZ si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale di roditore all'interno del mezzo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 1.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 150 €.

Art. D.9 Urto con animali selvatici o randagi

ALLIANZ si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto con animali selvatici o randagi.

Alla denuncia di sinistro di cui all'Art.30, il Contraente dovrà allegare copia del verbale delle autorità intervenute sul posto o qualora quest'ultime non siano intervenute, copia della denuncia fatta all'Autorità competente relativa alla collisione con l'animale selvatico o randagio. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 2.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 250 €.**

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Condizioni

Cosa assicuriamo

Art. E.1 Responsabilità civile da incendio

Limitatamente ai veicoli uso privato e veicoli trasporto promiscuo, ALLIANZ si obbliga a tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, non risarcibili in base alla garanzia R.C.A. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 300.000 € per sinistro ed anno assicurativo**.

Art. E.2 Ripristino box di proprietà

Limitatamente ai veicoli - uso privato e trasporto promiscuo - ALLIANZ si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. La garanzia è **prestata fino ad un massimo di 2.500 € per sinistro**.

Art. E.3 Cosa non assicuriamo

L'assicurazione non comprende i danni:

- dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.

Art. E.4 Gestione delle vertenze e spese legali

Relativamente all'Articolo E.1 Responsabilità civile da incendio, ALLIANZ assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, promosse nei confronti dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. **L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'assicurato deve trasmettere a ALLIANZ l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.** Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, ALLIANZ si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. **Sono a carico di ALLIANZ le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra ALLIANZ ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. ALLIANZ non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle**

spese di giustizia penale.

TUTELA LEGALE

Condizioni

Art. H.1 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. H.6 Oggetto dell'assicurazione vengono prestate a favore dell'Assicurato. In particolare le garanzie vengono prestate:

Su veicolo iscritto od omologato ad ASI - Automotoclub Storico Italiano:

- Al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo/i iscritto/i o omologato/i ad ASI ed indicato/i in polizza;
- in caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.**

Art. H.2 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - Per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - Per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
 - Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
 - Durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.
3. **Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**
4. **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. H.9, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza Allianz precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.**
5. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - Vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - Procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. H.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **Informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **Conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. H.4 - Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
3. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
4. **Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.**

Art. H.5 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli cui si riferisce.

Art. H.6 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
 - Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata **dalla Società ai sensi dell'Art. H.9 comma 5;**
 - Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. H.9 comma 6;**
 - Le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - Le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte;**
 - Le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - Le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - Le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - Le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. **H.10**, comma 1, per ogni grado di giudizio.

Art. H.7 - Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - **Regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **Ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. La Società non si assume il pagamento di:
 - **Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.**
4. **Non sono oggetto di copertura assicurativa:**
 - **Le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;**
 - **I patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

Art. H.8 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'art. H.1 per le seguenti prestazioni:

A) Sezione circolazione stradale estesa alla partecipazione a gare di regolarità:

1. **Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.**
In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - **Sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 D.Lgs n. 209/05),**
 - **Sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 D.Lgs n. 209/05),**
 - **Recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D.Lgs n. 209/2005).**

Quanto previsto ai punti a)-b)-c) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. H.11 lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).
2. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.**
3. **Arbitrato o azione legale nei confronti di Società assicuratrici per polizze ADR e Infortuni, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente conseguente a fatti della circolazione stradale.** La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e/o alla quantificazione del danno stesso, ove sussista contestazione.
4. **L'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad Allianz S.p.A. il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.**
L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato a seguito di incidente stradale.

B) Partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi quanto il veicolo non è in circolazione:

6. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni al veicolo subiti per fatti illeciti di terzi.
La garanzia opera sempreché sia identificato il responsabile e non opera per le controversie relative a danni subiti dal veicolo per fatto illecito la cui responsabilità ricade sul comitato organizzatore.

Art. H.9 - Denuncia e gestione del caso assicurativo

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
L'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a Allianz S.p.A. attraverso le modalità previste.
La denuncia di sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessaria, potrà essere presentata con le seguenti modalità:
- Attraverso il proprio intermediario
- Gli esperti di Allianz S.p.A. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
- I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
 - generalità e recapiti della controparte;
 - copia della corrispondenza intercorsa;
 - copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
 - copia dell'avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.
- In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, Allianz S.p.A. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.
- L'Assicurato dovrà far pervenire a Allianz S.p.A. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
2. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
3. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. H.10.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
5. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
6. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società**.
7. Il mancato rispetto dell'onere di cui ai due comma precedenti comporta la perdita del diritto al pagamento da parte della Società delle spese a carico dell'Assicurato.
8. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti.

Art. H.10 - Scelta del legale incaricato

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**
- a) Presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) Presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.
- Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, Allianz S.p.A. fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. H.6, comma 2 - Oggetto dell'assicurazione.
- Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto.
2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società **può nominare direttamente il legale**.
3. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere alla Società di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
4. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.
5. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. H.11 - Esclusioni

Per le garanzie non sono valide:

- a) In materia fiscale ed amministrativa;
- b) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- e) Per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare

assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

- i) Nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza ;
- l) Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) Se il veicolo non è omologato;
- n) Nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- o) Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- p) Per le vertenze contrattuali con la Società;
- q) Per i casi di adesione a class action.

PROTEZIONE CONDUCENTE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. I.1 - Oggetto del contratto

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza. La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- a) Colpa grave dell'assicurato;
- b) Aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
- c) Atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Inoltre l'assicurazione comprende:

- d) Asfissia non dipendente da malattia;
- e) L'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- f) L'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- g) Gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- h) Le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
- i) Le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. I.2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) Partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
- 2) Gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;
- 3) Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- 4) Gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- 5) Gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- 6) Gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
- 7) Gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- 8) Il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man;
- 9) Gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- 10) Le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- 11) Le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. I.3 - Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, **ALLIANZ corrisponde la somma assicurata di 60.000,00 euro** ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, ALLIANZ liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, ALLIANZ ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Art. I.4 - Invalidità permanente da infortunio

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, ALLIANZ corrisponde la somma di 60.000,00 euro;
b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma di 60.000,00 euro in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
anchilosi della scapolo-omero con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		70%
- al di sopra della metà della coscia		
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
amputazione di:		40%
- un piede		
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un altro dito del piede		1%
- una falange dell'alluce		2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile		max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35%
anchilosi del ginocchio in estensione		25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragala		15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno		15%
un occhio		25%
ambedue gli occhi		100%
perdita anatomica di un rene		15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
sordità completa di un orecchio		10%
sordità completa di ambedue le orecchie		40%
perdita totale della voce		30%
stenosi nasale assoluta monolaterale		4%
stenosi nasale assoluta bilaterale		10%
esiti di frattura scomposta di una costa		1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		12%
- una vertebra cervicale		
- una vertebra dorsale		5%
- dodicesima dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
esiti di frattura di un metameri sacrale		3%
esiti di frattura di un metameri coccigeo con callo deforme		5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) Nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. I.5 - Criteri di indennizzabilità

ALLIANZ indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Pertanto, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, ALLIANZ corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. I.6 - Franchigia su Invalidità Permanente

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione di una franchigia del 10% sul grado di invalidità permanente accertato.

Art. I.7 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a ALLIANZ, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e possibilità.

Art. I.8 - Denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità oppure ad Allianz:

- telefonando al numero Verde 800.68.68.68;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianz.spa@pec.allianz.it.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, **l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di ALLIANZ, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.**

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- **Certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;**
- **Certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;**
- **Copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.**

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.

Art. I.9 - Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Qualora tra ALLIANZ e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve

essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Art. I.10 - Pagamento dell'indennizzo

ALLIANZ, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. I.11 - Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, ALLIANZ rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Art. I.12 - Estensione territoriale

Fermo quanto indicato dall'Art. 1, l'assicurazione opera **esclusivamente per assicurati che abbiano la propria dimora nella Repubblica Italiana.**

Assicurazione R.C. Auto Veicoli Storici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Allianz

**Prodotto: Allianz Veicoli Storici ASI
Motocicli**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo di interesse storico iscritti o omologati ASI descritto nel contratto.



Che cosa è assicurato?

Relativamente all'RC Auto sono assicurati:

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ Sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di regolarità;

Sono inoltre acquistabili le seguenti garanzie accessorie:

- ✓ Incendio;
- ✓ Furto;
- ✓ Rimborso traino;
- ✓ Protezione Legale;
- ✓ Protezione del Conducente;
- ✓ Scacciapensieri;
- ✓ Ricorso terzi da incendio.

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti sopraelencati, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- ✗ Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Se il veicolo viene utilizzato per "uso professionale", cioè viene impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente o dell'Assicurato;
- ! Se il conducente d'età compresa tra i 18 e i 25 anni non è una persona che hai indicato sul contratto – Allianz esercita il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di 5.000,00 euro per sinistro;
- ! Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di VELOCITA' – RALLIES – FUORISTRADA – ACCELERAZIONE;
- ! Nel caso in cui circolino più veicoli assicurati contemporaneamente.

Per i casi di cui sopra la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa).

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa in caso di circolazione contemporanea fino a 4 veicoli in caso di acquisto della condizione speciale A.

Sono presenti ulteriori limitazioni ed esclusioni.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Regno Unito.

Nel caso sia rilasciato il Certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere e complete. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta;
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente);
- Nel caso di vendita, demolizione, esportazione, consegna in conto vendita, furto del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione ad Allianz fornendo idonea documentazione che comprovi il cessato rischio (es. denuncia di furto, atto di vendita ecc.) e a distruggere il certificato (oltre alla Carta Verde, se rilasciata).



Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto; quest'ultimo rilascia, congiuntamente alla polizza, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che, dal momento che l'Assicurazione è operante, il conducente è tenuto ad avere con sé durante la circolazione, nel tradizionale formato cartaceo o in alternativa in formato digitale.
- I mezzi di pagamento consentiti sono:
 - assegno bancario o circolare munito della clausola di "non trasferibilità", intestati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 - bonifico bancario, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
 - denaro contante con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.
- Il pagamento del premio è stabilito con periodicità annuale.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto è annuale;
- L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza se il premio è stato pagato anticipatamente rispetto all'ora effetto copertura, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo;
- La copertura termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Alla scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni;
- In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso cancellare il contratto?

- Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla Polizza con le seguenti modalità di rimborso:
 - se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, Allianz restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi;
 - se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, Allianz, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Polizza alle ore 24:00 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
- La polizza non prevede il tacito rinnovo, quindi non c'è bisogno che venga inviata disdetta alla scadenza. È possibile comunque formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza;
- Puoi annullare il contratto in caso di trasferimento di proprietà, conto vendita, furto, demolizione od esportazione del veicolo. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C. Auto pagato e non usufruito, che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione Responsabilità Civile e Altre Garanzie – Motocicli Storici ASI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)



Prodotto: Allianz Veicoli Storici ASI - Motocicli

Data ultimo aggiornamento: 01.01.2026 Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riporta il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 292%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

È possibile personalizzare/arricchire la garanzia R.C. Auto con opzioni che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **MASSIMALI:** è possibile concordare massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge.
- **CONDUCENTI AUTORIZZATI:** autorizza alla guida del veicolo assicurato i conducenti con un'età compresa fra i 18 e i 25 anni identificati in polizza (massimo 5 conducenti). Consulta le Condizioni di Assicurazione, art. 18 "Conducenti autorizzati" – pag. 6.
- **CIRCOLAZIONE CONTEMPORANEA:** l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione contemporanea fino a 4 veicoli. Consulta le Condizioni di Assicurazione, art. A – Circolazione contemporanea – pag. 9.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria, è possibile acquistare ulteriori garanzie.

INCENDIO (sempre operante): indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli optional e gli accessori, a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Incendio" – pag. 10.

FURTO E RAPINA (opzionale): indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli optional e gli accessori, sulla base del valore assicurato, a seguito di furto o rapina senza ritrovamento (forma "Torale"). Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Furto e Rapina" – pag. 12.

RIMBORSO TRAINO (sempre operante): indennizza l'Assicurato per le spese sostenute a seguito di incidente stradale e/o avaria. Prevede inoltre le seguenti coperture accessorie: soccorso vittime della strada, spese di recupero e parcheggio e spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Rimborso traino" – pag. 11.

PROTEZIONE CONDUCENTE (sempre operante): garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Protezione Conducente" – pag. 17.

TUTELA LEGALE (sempre operante): copre, per eventi riguardanti l'uso e la proprietà del veicolo assicurato, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Tutela legale" – pag. 14.

SCACCIA PENSIERI (opzionale): prevede diverse coperture accessorie utili quali, ad esempio, il rimborso delle spese per il ripristino degli airbag, per il duplicato della patente o per smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Scaccia pensieri" – pag. 12.

RICORSO TERZI DA INCENDIO (opzionale): indennizza l'Assicurato: di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, non risarcibili in base alla garanzia R.C.A. per tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza; per le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Ricorso terzi da incendio" – pag. 13.



Che cosa NON è assicurato?



Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

RCA	L'assicurazione è prestata per i Veicoli di interesse storico o collezionistico intestati al Contraente oppure ai membri del proprio Nucleo familiare. Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione e i proprietari devono essere iscritti ad un Club federato A.S.I. e all'A.S.I.. Franchigia: l'assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare di 150,00 euro.
Incendio e Furto e Rapina	Esclusioni comuni: danni avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare

	o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Incendio	<p>Massimali: la garanzia è prestata fino a 7.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati in polizza. Qualora prestata la garanzia Furto e Rapina, la copertura Incendio si intende prestata solo nel caso in cui siano riportati danni materiali e diretti di importo superiore all'80% del valore commerciale, fino alla concorrenza del valore assicurato indicato in polizza e fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati.</p> <p>Franchigia: la garanzia è prestata in forma a "primo rischio assoluto" con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.</p> <p>Ulteriori esclusioni. Danni verificatisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; - subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
Furto e Rapina	Ulteriori esclusioni. Danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.
Ricorso Terzi da Incendio	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere; - da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; - da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi; - alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.
Protezione Conducente	<p>Limiti di indennizzo:</p> <p>Morte: 60.000; Invalidità permanente da infortunio: 60.000 con applicazione di una franchigia del 10% sul grado di invalidità permanente accertato.</p> <p>L'assicurazione non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura; - gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso; - infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali; - gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; - gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato; - gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo; - gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; - il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man; - gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; - le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; - le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
Tutela Legale	<p>Carenza:</p> <p>La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali; - durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite. <p>Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione</p> <p>L'Assicurato è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. <p>La Società non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale). <p>Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.</p> <p>Non sono oggetto di copertura assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato; - i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. <p>La copertura non è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005); - per fatti dolosi delle persone assicurate;

	<ul style="list-style-type: none"> - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005; - nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - se il veicolo non è omologato; - nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso; - se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool; - per le vertenze contrattuali con la Società; - per i casi di adesione a class action.
Scaccia Pensieri	<p>Scoperti e franchigie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere; - da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; <p>Sono previsti i seguenti limiti d'indennizzo:</p> <p>Ripristino degli airbag: 500,00 per anno assicurativo; Soccorso vittime della strada: 250,00; Fenomeno elettrico: 250,00 per anno assicurativo con esclusione delle spese per lampade, altri fonti di luce e per la batteria; Spese per la duplicazione della patente di guida: 150,00 per sinistro; Spese per documenti a seguito di furto totale: 150,00 per sinistro; Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa: 150,00 per sinistro; Danni da roditore: 1.500,00 per anno assicurativo e per sinistro, con franchigia 150,00; Urto con animali selvatici o randagi: 2.500,00 per anno assicurativo e per sinistro, con franchigia 250,00.</p> <p><i>I valori sono espressi in euro</i></p>
 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto sia a persone fisiche che giuridiche proprietarie di motocicli storici immatricolati da almeno 20 anni e classificati come OMOLOGATI A.S.I. (pertanto dotati del "Certificato d'identità rilasciato dall'A.S.I.") o ISCRITTI A.S.I. (muniti di "Attestato e datazione di Storicità" e/o "Certificato di rilevanza storica" rilasciato dall'A.S.I.), usufruttuarie o acquirenti con patto di riservato dominio, che abbiano interesse a proteggere il proprio patrimonio da danni provocati a terzi durante la circolazione del veicolo, tutelarsi per danni materiali e diretti al veicolo (es. incendio, furto), ricevere assistenza legale o a proteggere il conducente da eventuali infortuni occorsi durante la circolazione.</p>	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>La provvigione media prevista a vantaggio dell'intermediario, calcolata sui premi imponibili al netto delle imposte, è pari al 17,00%.</p>	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano oppure tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni.</p> <p>Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei Broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	<p>(obbligatorio) Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>(obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>(obbligatoria) Tramite richiesta del proprio avvocato ad Allianz.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: per le controversie relativi a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta non sia superiore a 15.000,00 euro nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto. Le modalità sono dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".</p> <p>Arbitrato: qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle Condizioni di Assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere: nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net, o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
Regime fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale dei premi: il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Detraibilità/deducibilità dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p> <p>Tassazione delle somme percepite: le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p>

	Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>
--

Allianz Veicoli Storici ASI Motocicli

Assicurazione
Responsabilità Civile e altre Garanzie

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 950AV - 01/01/2026

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

GLOSSARIO

A.S.I.:	Automotoclub Storico Italiano.
Accessori:	Apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo (radio, navigatore satellitare e simili).
Aggravamento del rischio:	Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Allianz:	Allianz S.p.A..
Assicurato:	Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Assicurazione "a valore intero":	Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, all'assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno.
Assicurazione "a primo rischio assoluto":	Forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale.
Attestato di rischio:	Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del Contraente e dell'Avente diritto nel proprio sito.
Atto vandalico:	Atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
Avente diritto:	La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
C.C.I.A.:	Camera Commercio Industria Artigianato.
C.V.T.:	E' l'acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie alla R.C.A. (incendio, furto, kasko, ecc..)
Carta Verde (ora Certificato Internazionale di Assicurazione)	Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla Circolazione del Veicolo in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.
Certificato di assicurazione Circolazione:	Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione. Movimento, fermata e sosta del veicolo, comprese tutte le operazioni preliminari e successive..
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Conducente:	Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Danno totale:	Perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia:	Somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Furto:	Sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Incendio:	Combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente:	L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Infortunio:	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalità permanente:	Perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Legge:	Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
M.C.T.C.:	Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Massimale:	L'importo fino a concorrenza del quale ALLIANZ presta l'assicurazione.
Minimo non indennizzabile:	Importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
Nucleo familiare	Persone conviventi con il Contraente, riportati nello Stato di famiglia.
Optionals :	Elaborazioni fornite ed installate stabilmente dalla casa costruttrice del veicolo, con supplemento al prezzo base di listino.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico.
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	La somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Proprietario:	L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Protezione Legale:	L'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
R.C.A.:	Responsabilità Civile Auto.
Rapina:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamento:	Il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Responsabilità concorsuale:	Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità principale:	Responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Rivalsa:	Diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
Scoperto:	Parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Scoppio:	Repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
Sforzo:	Atto di forza straordinario, per intensità e rapidità nella contrazione muscolare, allo scopo di controbilanciare una potenza o vincere una resistenza.
Sinistro:	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società:	Allianz S.p.A.
Terzi:	Coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.
Tariffa:	I prezzi stabiliti da ALLIANZ in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.
Veicolo:	Il mezzo assicurato, indicato in Polizza.

ALLIANZ Veicoli Storici ASI – Motocicli

Condizioni di assicurazione

Premessa

Le seguenti Condizioni di Assicurazione AV CA 950 MOTO RCACVT ASI 01/2026, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo 950AV, da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni AV DI 950 MOTO RCACVT ASI 01/2026
- DIP aggiuntivo AV DA 950 MOTO RCACVT ASI 01/2026

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2026

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina, Repubblica di Montenegro e Regno Unito.. Nel caso sia rilasciato il Certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente – aggravamento e variazioni del rischio

ALLIANZ presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad ALLIANZ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario del Veicolo.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; se il premio non viene versato, l'assicurazione resta sospesa fino all'avvenuto pagamento.

Il premio è determinato sulla base dei veicoli inclusi in Polizza alla sottoscrizione del contratto, riepilogati nella Lista Veicoli allegati alla Polizza; il premio di ciascun veicolo è calcolato in 1/360 per giorno di garanzia.

Eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di ALLIANZ che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa carta verde (se prevista).

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

1. Assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati ad Allianz oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

Art. 4 - Durata e rinnovo del contratto

Art. 4.1 Durata del contratto

La durata del contratto è di un anno e non sono consentiti contratti di durata inferiore all'anno. Qualora il contratto sia emesso in

¹ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² Articoli 1898 del Codice Civile

sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Art. 4.2 Proposta di rinnovo

Il contratto ha una durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**. ALLIANZ garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza**. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con ALLIANZ o diversa impresa a copertura del medesimo rischio. ALLIANZ può formulare una proposta di rinnovo ed emettere un avviso di scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. Il contraente può manifestare la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto entro il 15° giorno successivo alla scadenza mediante il pagamento del premio propostogli da ALLIANZ e riceve i documenti di polizza Senza ulteriori formalità.

Le indicazioni circa la nuova proposta di premio, sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso.

. Il rapporto assicurativo, una volta pagato il premio di rinnovo, prosegue senza alcuna soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza. Il Contraente che alla scadenza intenda estendere le coperture assicurative, modificare quelle esistenti o eliminare alcune di esse dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 5 – Inclusioni ed esclusioni dei veicoli in corso di contratto

In corso di contratto sono ammesse:

- inclusioni di veicoli;
- esclusioni di veicoli per sospensione, vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione esportazione definitiva, furto.

L'assicurato si impegna a non utilizzare il Certificato di Assicurazione e il Certificato Internazionale di Assicurazione ricevuti in originale o in formato digitale, ormai privi di validità. Infatti, l'annullamento del contratto viene registrato tempestivamente nella banca dati informatica per la verifica delle coperture assicurative.

In caso di utilizzo improprio della documentazione contrattuale, Allianz si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Per ogni operazione di inclusione o esclusione, Allianz rilascia apposito documento e potrà essere calcolato un premio di regolazione da pagare alla firma. L'effetto dell'inclusione o esclusione di veicoli sono le ore 24 del giorno indicato nell'apposito documento, salvo pagamento dell'eventuale premio alla firma in esso indicato.

Art. 5.1 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il Contraente è tenuto a comunicare a ALLIANZ il trasferimento di proprietà del veicolo. Il Contraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

- a) Sostituzione con altro veicolo:** il Contraente può chiedere che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di un membro del suo Nucleo familiare, che abbia le caratteristiche previste dall'art. 16 Operatività dell'assicurazione.

Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore.

Per le garanzie diverse dalla sezione R.C. Auto nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato qualora il Contraente chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che abbia le caratteristiche previste dall'art. 16 Operatività dell'assicurazione, **ALLIANZ si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.**

Nel caso di diminuzione del premio, ALLIANZ effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde .

- b) Risoluzione del contratto:** Il contraente può chiedere la risoluzione del contratto dal momento della consegna della fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde.

Nel caso in cui tutti i veicoli vengano esclusi dalla polizza ALLIANZ restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua.

Art. 5.2 - Cessazione del rischio per distruzione od esportazione definitiva o demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva o demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a ALLIANZ fornendo la seguente documentazione per ogni singolo veicolo:**

- **Attestazione rilasciata dal P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione**, in caso di distruzione o esportazione definitiva;
- **Certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione** in caso di demolizione.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista nel contratto).

Nel caso in cui tutti i veicoli vengano esclusi dalla polizza ALLIANZ restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua.

Art. 6 - Duplicato del certificato e della Carta Verde

È possibile richiedere il duplicato del certificato e della carta verde in caso di smarrimento, deterioramento, furto o distruzione presentando copia della relativa denuncia alle autorità competenti o autocertificazione del fatto. A fronte di quanto sopra, ALLIANZ rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'assicurato.

Art. 7 - Obbligo distruzione Certificato e Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde. Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ALLIANZ ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza. L'assicurato deve darne notizia a ALLIANZ, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

Art. 9 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a ALLIANZ l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 10 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da ALLIANZ.

Art. 12 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, a condizione che non sia avvenuto alcun Sinistro, può recedere dal Contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il Contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. dare comunicazione all'Intermediario che ha emesso il Contratto entro 15 giorni dal pagamento del Premio;
2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire a ALLIANZ i documenti assicurativi (Contratto, Certificato di assicurazione e Carta Verde).

In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, ALLIANZ si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

3. confermare l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di Premio con le seguenti modalità:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, ALLIANZ restituisce il Premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, ALLIANZ, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Contratto alle ore 24:00 del giorno del recesso, certificato da Allianz mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 14 – Veicolo intestato a soggetto diverso dal Contraente – consegna delle Condizioni di Assicurazione

Se il veicolo è intestato a soggetto diverso dal Contraente, è obbligo di quest'ultimo consegnare le presenti Condizioni di assicurazione.

La consegna deve avvenire prima dell'inclusione del veicolo in polizza, secondo le seguenti modalità:

- se il veicolo è intestato a persona fisica, al soggetto intestatario del veicolo;
- se il veicolo è intestato a persona giuridica, al legale rappresentante o ad altro soggetto munito di apposita procura;
- in caso di pluralità di intestatari al P.R.A., la consegna deve avvenire nei confronti di tutti gli intestatari.

Il contraente può ottenere una ristampa delle presenti Condizioni di Assicurazione presso l'Intermediario che amministra il contratto.

R.C. AUTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 15 - Oggetto del contratto

ALLIANZ assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. Sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di **REGOLARITÀ**.

Articolo 16 - Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per i Veicoli di interesse storico o collezionistico intestati al Contraente oppure ai membri del proprio Nucleo familiare. Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione e i proprietari devono essere iscritti ad un Club federato A.S.I. e all'A.S.I..

Inoltre è necessario che, in fase di assunzione del rischio, nella Banca dati sia presente un attestato di rischio relativo al veicolo da assicurare con almeno 5 anni valorizzati con tutti 0 e nessun sinistro (anche con ragione) risultante sempre dall'apposita banca dati.

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna sulla base delle disposizioni di cui alla sezione b). Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, ALLIANZ richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, ALLIANZ potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. **In difetto il veicolo non è assicurabile.**

Relativamente ai due commi precedenti, ALLIANZ verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà a recedere dal contratto.

I veicoli saranno classificati come:

- **OMOLOGATI:** I veicoli dotati del "Certificato di identità" rilasciato dai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
- **ISCRITTI:** I veicoli muniti di "Attestato e datazione di Storicità" e/o "Certificato di rilevanza storica" rilasciato dai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Anche laddove venga assicurata una pluralità di veicoli, è ammessa la circolazione di un solo veicolo assicurato per volta (non possono circolare più veicoli assicurati nello stesso momento).

Articolo 17 - Uso del veicolo

La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni e le documentazioni fornite dal Contraente, il veicolo assicurato, per le sue caratteristiche di veicolo storico, non venga utilizzato per "uso professionale", cioè non venga impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente e dell'Assicurato.

Non è considerato "uso professionale" l'utilizzo occasionale del veicolo descritto in polizza da parte dell'Assicurato durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l'utilizzo del veicolo da parte di meccanici ed elettrauto in genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione.

Il veicolo può essere pertanto utilizzato per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri collezionistici, per sfilate, manifestazioni e simili.

Articolo 18 - Conducenti autorizzati

Alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età superiore ai 25 anni.

Solo i conducenti con un'età compresa fra i 18 e i 25 anni identificati (massimo 5 conducenti) in polizza sono autorizzati alla guida del veicolo assicurato. In questo caso per ogni conducente censito è previsto un sovrapprezzo.

Tuttavia la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

Articolo 19 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

ALLIANZ presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione³.

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad ALLIANZ qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad ALLIANZ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione⁴.

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario del Veicolo.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

Articolo 20 – Esclusioni e rivalsa

³ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

⁴ Articoli 1898 del Codice Civile

L'assicurazione non è operante:

- Se il veicolo è utilizzato in modo non conforme a quanto indicato nell' art. 17;
- Qualora si trovi alla guida una persona diversa da quella autorizzata ed indicata in polizza;
- Nel caso in cui il veicolo assicurato non abbia i requisiti descritti all'art. 16;
- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- Nel caso in cui circolino più veicoli assicurati contemporaneamente;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.LGS 30/04/92, n. 285;
- Per danni di RCA causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di VELOCITA' - RALLIES - FUORISTRADA - ACCELERAZIONE.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 della Legge, ALLIANZ eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 21 - Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa**Art. 21.1 Rinuncia alla rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 20, ALLIANZ rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i seguenti casi:

- Sinistri cagionati da conducente con patente idonea, ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.LGS 30/04/92, n. 285;
- Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- Mancata revisione del veicolo assicurato.

Art. 21.2 Limitazioni al diritto di rivalsa

ALLIANZ eserciterà il proprio diritto di rivalsa per un importo pari a quanto liquidato, con il massimo di 5.000,00 euro, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa da quelle autorizzate e indicate in polizza qualora il conducente abbia un'età inferiore ai 25 anni.

Articolo 22 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **Primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **Periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto).

Art. 23 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure ad ALLIANZ:

- telefonando al numero Verde 800.68.68.68;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianz.spa@pec.allianz.it.

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte nell'Incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione Sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due Parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A richiesta da ALLIANZ devono essere prodotti in copia:

- carta di Circolazione e certificato di proprietà del Veicolo;
- patente del Conducente.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, ALLIANZ ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto⁵.

Art. 24 - Risarcimento diretto - Modalità per la denuncia del sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni, il danneggiato deve inviare la richiesta secondo le modalità previste osservando i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. sopracitato.

Articolo 25 - Gestione delle vertenze

⁵ Articolo 1915 del Codice Civile

Allianz assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

ALLIANZ non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 26 - Attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, l'Attestazione dello stato del rischio è messa a disposizione degli Aventi diritto in forma telematica. E' possibile richiedere l'Attestazione di Rischio, sempre in forma telematica, inviando una e-mail all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it, indicando la targa del veicolo, il nominativo e il codice fiscale. Qualora si desidera è possibile richiedere comunque una stampa dell'Attestazione di Rischio rivolgendosi all'Intermediario che ha in carico il contratto; **il documento cartaceo ha solamente finalità informativa, e non sarà utilizzabile per stipulare un nuovo contratto.**

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze:

- Furto del veicolo;
- Esportazione definitiva all'estero;
- Consegna in conto vendita;
- Demolizione;
- Cessazione definitiva della circolazione.

ALLIANZ consegna l'attestato di rischio al Contraente e se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario).

Inoltre nel caso di veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali contratti non sia inferiore a 12 mesi, l'attestato di rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquisendone la proprietà. L'attestato di rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Art. 27 - Casi di non rilascio dell'attestazione dello stato di rischio

Si precisa che ALLIANZ non rilascia l'attestato di rischio nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia durante il corso del Contratto con Periodo di osservazione non concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con Periodo di osservazione non concluso;
- cessione Contratto.

Articolo 28 - Forma Tariffaria

Premessa

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, **nell'ammontare di 150,00 euro. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a ALLIANZ l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.** ALLIANZ conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente se relativo a:

1. Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
2. Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
3. Veicolo già assicurato con ALLIANZ, posto in conto vendita, per il quale l'incarico di vendita non sia andato a buon fine.

Il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione o il certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 3 o più anni antecedente all'effetto del contratto, il veicolo non è assicurabile. Per i veicoli con almeno 30 anni di età tale periodo è elevato a 10 anni.

b) Veicolo assicurato con altra impresa

Nel caso in cui il contratto stipulato con ALLIANZ si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, ALLIANZ richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, ALLIANZ potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.

In difetto il veicolo non è assicurabile.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 e meno di 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiari **ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, è possibile assicurare il veicolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento.

Il contraente è tenuto a consegnare oltre alla documentazione probante/integrativa, relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno (polizza temporanea) **il contraente proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve esibire il precedente contratto temporaneo e il**

contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al terzo comma.

c) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente/proprietario, o dal proprietario se persona diversa dal contraente, **il quale è tenuto a consegnare una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.**

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio. In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **La dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **Libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna dell'attestazione la franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, in base al tipo di veicolo assicurato nella misura sopra indicata alla lettera a) del presente articolo.

d) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario (o del locatario in caso di leasing).

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto applicando la maggiorazione della franchigia prevista alla lettera a).

e) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto ALLIANZ, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 27, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 26.

Articolo 29 - Ulteriori limitazioni

Qualora il veicolo risulti coinvolto in un sinistro negli ultimi 5 anni non è assicurabile con questo prodotto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sotto estese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge. Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente richiamate in polizza.

A - Circolazione contemporanea

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 16 e dall'art. 20, qualora richiamata in polizza la presente condizione speciale, l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione contemporanea di 4 veicoli.

RISCHI DIVERSI

PREMESSA

Ogni singola garanzia della sezione "Rischi diversi" è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle "Norme comuni a tutte le sezioni di polizza" e dalle seguenti norme comuni.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI DIVERSE DA R.C. AUTO

Art. 30 - Denunce di sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze, oppure da Allianz:

- telefonando al numero Verde 800.68.68.68;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianz.spa@pec.allianz.it.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al Sinistro.

Nei casi di Incendio, Furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia ad ALLIANZ.

Nel caso di Furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Ruote Classiche" per i veicoli in esso indicati, mentre per quelli non compresi in tali listini si farà riferimento alle quotazioni di mercato. Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, ALLIANZ risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, ALLIANZ risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, secondo quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, in proporzione al rapporto tra i canoni pagati fino al momento del sinistro e i canoni complessivi.

Art. 32 - Scoperto e franchigia

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o con franchigia, ALLIANZ corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto, con relativo eventuale minimo, o della franchigia, che resterà a carico dell'assicurato.

Art. 33 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Le parti hanno, tuttavia, la facoltà di nominare un perito ciascuna regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi al fine di determinare il danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla liquidazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, questo è nominato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la residenza del contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.

I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Art. 34 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Relativamente al veicolo, in caso di danno totale, a richiesta di ALLIANZ, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo.

Per la sola garanzia "Furto", l'assicurato deve per questo produrre a ALLIANZ i seguenti documenti:

- Estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al veicolo rubato;
- Certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.;
- Procura notarile a vendere nel caso previsto dal seguente Art. 36;
- La fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
- Certificato di chiusura inchiesta, a semplice richiesta di ALLIANZ.

Art. 35 - Recupero

L'assicurato è tenuto ad informare ALLIANZ non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Recupero del veicolo prima del pagamento dell'indennizzo: ALLIANZ risponde dei danni a norma dell'Art. 31 e seguenti. In tal caso, ALLIANZ si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.

Recupero dopo il pagamento dell'indennizzo: l'assicurato ha la facoltà di scegliere se procedere alla vendita del veicolo tramite ALLIANZ oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo a ALLIANZ. Nel primo caso l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore di ALLIANZ ed agevolando le operazioni connesse. Nel secondo caso, l'assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se ALLIANZ ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra ALLIANZ e assicurato.

INCENDIO

Art. A.1 - Oggetto del contratto

ALLIANZ indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da: incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

La garanzia è prestata in forma a "primo rischio assoluto" con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.

L'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma di **7.000,00 euro** per la totalità dei veicoli assicurati, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata dall'Art. 31.

Qualora prestata la garanzia Furto e Rapina di cui all'Art. C.1, la copertura Incendio, a parziale deroga di quanto previsto al comma precedente, si intende prestata solo nel caso in cui siano riportati danni materiali e diretti di importo superiore all'80% del valore commerciale, fino alla concorrenza del valore assicurato indicato in polizza e fino alla concorrenza della somma di **200.000,00 euro** per la totalità dei veicoli assicurati.

Art. A.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- I danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- I sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- I sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- I danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- I danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

RIMBORSO TRAINO

Art. B.1 Rimborso traino

ALLIANZ rimborsa le spese sostenute per il traino a seguito di incidente e/o avaria **con un massimo di 200,00 euro**. Tale importo è elevato a **400,00 euro** qualora le spese su indicate sono sostenute nel territorio degli Stati indicati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

Art. B.2 Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata fino a **200 euro** per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a ALLIANZ entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.

Art. B.3 Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del Veicolo identificato in polizza, **ALLIANZ rimborsa fino a concorrenza di 200,00 Euro per evento le spese documentate** che l'assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del Veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato del ritrovamento stesso.

Art. B.4 Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, **ALLIANZ rimborserà, fino alla concorrenza di 100,00 Euro per sinistro**, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.

FURTO E RAPINA

Art. C.1 Cosa assicuriamo

ALLIANZ, se acquistata e risultante sulla polizza alla voce "Furto", indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma "Totale").

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina ed è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate. **La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 1.500 euro. L'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata di cui all'art. 1907 cod. civ. Qualora prestata la garanzia Furto e Rapina, la copertura Incendio di cui all'Art. A1, a parziale deroga di quanto previsto, si intende prestata solo nel caso in cui siano riportati danni materiali e diretti di importo superiore all'80% del valore commerciale e fino alla concorrenza del valore assicurato indicato in polizza e fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati.**

Art. C.2 Cosa non assicuriamo

Dalla garanzia sono esclusi:

- i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.

SCACCIA PENSIERI

Condizioni

Cosa assicuriamo

Art. D.1 Rimborso oneri fiscali

ALLIANZ, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere:

- l'importo degli oneri fiscali relativo all'assicurazione della sezione R.C. Auto, per il periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio già pagata;
- la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

La garanzia **non è operante** qualora il furto sia determinato o agevolato da dolo o colpa grave (esempio: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. D.2 Ripristino degli airbag

La garanzia è prestata fino a di 500 € per anno assicurativo per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per incidente da circolazione con veicolo identificato. **La garanzia è prestata se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

Art. D.3 Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata fino a 250 € per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, **comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'Autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a ALLIANZ entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.**

Art. D.4 Fenomeno elettrico

La garanzia è prestata fino a 250 € per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di fenomeno elettrico. **Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria.**

Art. D.5 Spese per la duplicazione della patente di guida

ALLIANZ, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro**

Art. D.6 Spese per documenti a seguito di furto totale

ALLIANZ si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del veicolo identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:

- il certificato di perdita di possesso;
- l'estratto cronologico generale o storico del P.R.A.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro**.

Art. D.7 Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa

ALLIANZ si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, dietro **presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità**. La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro**.

Art. D.8 Danni da roditore

ALLIANZ si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale di roditore all'interno del mezzo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 1.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 150 €.

Art. D.9 Urto con animali selvatici o randagi

ALLIANZ si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto con animali selvatici o randagi.

Alla denuncia di sinistro di cui all'Art.30, il Contraente dovrà allegare copia del verbale delle autorità intervenute sul posto o qualora quest'ultime non siano intervenute, copia della denuncia fatta all'Autorità competente relativa alla collisione con l'animale selvatico o randagio. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 2.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 250 €.**

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Condizioni

Cosa assicuriamo

Art. E.1 Responsabilità civile da incendio

Limitatamente ai veicoli uso privato e veicoli trasporto promiscuo, ALLIANZ si obbliga a tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, non risarcibili in base alla garanzia R.C.A. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 300.000 € per sinistro ed anno assicurativo**.

Art. E.2 Ripristino box di proprietà

Limitatamente ai veicoli - uso privato e trasporto promiscuo - ALLIANZ si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. La garanzia è **prestata fino ad un massimo di 2.500 € per sinistro**.

Art. E.3 Cosa non assicuriamo

L'assicurazione non comprende i danni:

- dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.

Art. E.4 Gestione delle vertenze e spese legali

Relativamente all'Articolo E.1 Responsabilità civile da incendio, ALLIANZ assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, promosse nei confronti dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. **L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'assicurato deve trasmettere a ALLIANZ l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.** Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, ALLIANZ si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. **Sono a carico di ALLIANZ le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra ALLIANZ ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. ALLIANZ non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle**

spese di giustizia penale.

TUTELA LEGALE

Condizioni

Art. H.1 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. H.6 Oggetto dell'assicurazione vengono prestate a favore dell'Assicurato. In particolare le garanzie vengono prestate:

Su veicolo iscritto od omologato ad ASI - Automotoclub Storico Italiano:

- Al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo/i iscritto/i o omologato/i ad ASI ed indicato/i in polizza;
- in caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.**

Art. H.2 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - Per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - Per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
 - Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
 - Durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.
3. **Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**
4. **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. H.9, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza Allianz precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.**
5. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - Vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - Procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. H.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **Informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **Conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. H.4 - Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
3. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
4. **Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.**

Art. H.5 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli cui si riferisce.

Art. H.6 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
 - Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata **dalla Società ai sensi dell'Art. H.9 comma 5;**
 - Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. H.9 comma 6;**
 - Le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - Le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte;**
 - Le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - Le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - Le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - Le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. **H.10**, comma 1, per ogni grado di giudizio.

Art. H.7 - Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - **Regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **Ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. La Società non si assume il pagamento di:
 - **Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa:
 - **Le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;**
 - **I patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

Art. H.8 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'art. H.1 per le seguenti prestazioni:

A) Sezione circolazione stradale estesa alla partecipazione a gare di regolarità:

1. **Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.**
In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - **Sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 D.Lgs n. 209/05),**
 - **Sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 D.Lgs n. 209/05),**
 - **Recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D.Lgs n. 209/2005).**

Quanto previsto ai punti a)-b)-c) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. H.11 lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).
2. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.**
3. **Arbitrato o azione legale nei confronti di Società assicuratrici per polizze ADR e Infortuni, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente conseguente a fatti della circolazione stradale.** La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e/o alla quantificazione del danno stesso, ove sussista contestazione.
4. **L'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad Allianz S.p.A. il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.**
L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato a seguito di incidente stradale.

B) Partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi quanto il veicolo non è in circolazione:

6. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni al veicolo subiti per fatti illeciti di terzi.
La garanzia opera sempreché sia identificato il responsabile e non opera per le controversie relative a danni subiti dal veicolo per fatto illecito la cui responsabilità ricade sul comitato organizzatore.

Art. H.9 - Denuncia e gestione del caso assicurativo

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
L'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a Allianz S.p.A. attraverso le modalità previste.
La denuncia di sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessaria, potrà essere presentata con le seguenti modalità:
 - Attraverso il proprio intermediario
 Gli esperti di Allianz S.p.A. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
 - una sintetica descrizione di quanto accaduto;
 - generalità e recapiti della controparte;
 - copia della corrispondenza intercorsa;
 - copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
 - copia dell'avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.
 In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, Allianz S.p.A. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a Allianz S.p.A. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
2. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
3. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. H.10.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
5. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
6. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società**.
7. Il mancato rispetto dell'onere di cui ai due comma precedenti comporta la perdita del diritto al pagamento da parte della Società delle spese a carico dell'Assicurato.
8. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti.

Art. H.10 - Scelta del legale incaricato

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**
 - a) Presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) Presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.
 Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, Allianz S.p.A. fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. H.6, comma 2 - Oggetto dell'assicurazione.
Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto.
2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società **può nominare direttamente il legale**.
3. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere alla Società di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
4. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.
5. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. H.11 - Esclusioni

Per le garanzie non sono valide:

- a) In materia fiscale ed amministrativa;
- b) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- e) Per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare

assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

- i) Nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza ;
- l) Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) Se il veicolo non è omologato;
- n) Nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- o) Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- p) Per le vertenze contrattuali con la Società;
- q) Per i casi di adesione a class action.

PROTEZIONE CONDUCENTE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. I.1 - Oggetto del contratto

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza. La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- a) Colpa grave dell'assicurato;
- b) Aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
- c) Atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Inoltre l'assicurazione comprende:

- d) Asfissia non dipendente da malattia;
- e) L'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- f) L'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- g) Gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- h) Le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
- i) Le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. I.2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) Partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
- 2) Gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;
- 3) Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- 4) Gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- 5) Gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- 6) Gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
- 7) Gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- 8) Il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man;
- 9) Gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- 10) Le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- 11) Le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. I.3 - Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, **ALLIANZ corrisponde la somma assicurata di 60.000,00 euro** ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, ALLIANZ liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, ALLIANZ ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Art. I.4 - Invalidità permanente da infortunio

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, ALLIANZ corrisponde la somma di 60.000,00 euro;
b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma di 60.000,00 euro in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
anchilosi della scapolo-omero con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		70%
- al di sopra della metà della coscia		
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
amputazione di:		40%
- un piede		
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un altro dito del piede		1%
- una falange dell'alluce		2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile		max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35%
anchilosi del ginocchio in estensione		25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragala		15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno		15%
un occhio		25%
ambedue gli occhi		100%
perdita anatomica di un rene		15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
sordità completa di un orecchio		10%
sordità completa di ambedue le orecchie		40%
perdita totale della voce		30%
stenosi nasale assoluta monolaterale		4%
stenosi nasale assoluta bilaterale		10%
esiti di frattura scomposta di una costa		1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		12%
- una vertebra cervicale		
- una vertebra dorsale		5%
- dodicesima dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
esiti di frattura di un metameri sacrale		3%
esiti di frattura di un metameri coccigeo con callo deforme		5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) Nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. I.5 - Criteri di indennizzabilità

ALLIANZ indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Pertanto, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, ALLIANZ corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. I.6 - Franchigia su Invalidità Permanente

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione di una franchigia del 10% sul grado di invalidità permanente accertato.

Art. I.7 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a ALLIANZ, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e possibilità.

Art. I.8 - Denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità oppure ad Allianz:

- telefonando al numero Verde 800.68.68.68;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianz.spa@pec.allianz.it.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, **l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di ALLIANZ, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.**

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- **Certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;**
- **Certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;**
- **Copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.**

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.

Art. I.9 - Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Qualora tra ALLIANZ e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve

essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Art. I.10 - Pagamento dell'indennizzo

ALLIANZ, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. I.11 - Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, ALLIANZ rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Art. I.12 - Estensione territoriale

Fermo quanto indicato dall'Art. 1, l'assicurazione opera **esclusivamente per assicurati che abbiano la propria dimora nella Repubblica Italiana.**

Assicurazione R.C. Auto Veicoli Storici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Allianz

**Prodotto: Allianz Veicoli Storici ASI
Altri Veicoli**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo di interesse storico iscritti o omologati ASI descritto nel contratto.



Che cosa è assicurato?

Relativamente all'RC Auto sono assicurati:

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ Sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di regolarità;

Sono inoltre acquistabili le seguenti garanzie accessorie:

- ✓ Incendio;
- ✓ Furto;
- ✓ Rimborso traino;
- ✓ Protezione Legale;
- ✓ Protezione del Conducente;
- ✓ Scacciapensieri;
- ✓ Ricorso terzi da incendio.

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti sopraelencati, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- ✗ Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Se il veicolo viene utilizzato per "uso professionale", cioè viene impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente o dell'Assicurato;
- ! Se il conducente d'età compresa tra i 18 e i 25 anni non è una persona che hai indicato sul contratto – Allianz esercita il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di 5.000,00 euro per sinistro;
- ! Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di VELOCITA' – RALLIES – FUORISTRADA – ACCELERAZIONE;
- ! Nel caso in cui circolino più veicoli assicurati contemporaneamente.

Per i casi di cui sopra la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa).

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa in caso di circolazione contemporanea fino a 4 veicoli in caso di acquisto della condizione speciale A.

Sono presenti ulteriori limitazioni ed esclusioni.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Regno Unito.

Nel caso sia rilasciato il Certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere e complete. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta;
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente);
- Nel caso di vendita, demolizione, esportazione, consegna in conto vendita, furto del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione ad Allianz fornendo idonea documentazione che comprovi il cessato rischio (es. denuncia di furto, atto di vendita ecc.) e a distruggere il certificato (oltre alla Carta Verde, se rilasciata).



Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto; quest'ultimo rilascia, congiuntamente alla polizza, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che, dal momento che l'Assicurazione è operante, il conducente è tenuto ad avere con sé durante la circolazione, nel tradizionale formato cartaceo o in alternativa in formato digitale.
- I mezzi di pagamento consentiti sono:
 - assegno bancario o circolare munito della clausola di "non trasferibilità", intestati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 - bonifico bancario, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
 - denaro contante con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.
- Il pagamento del premio è stabilito con periodicità annuale.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto è annuale;
- L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza se il premio è stato pagato anticipatamente rispetto all'ora effetto copertura, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo;
- La copertura termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Alla scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni;
- In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso cancellare il contratto?

- Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla Polizza con le seguenti modalità di rimborso:
 - se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, Allianz restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi;
 - se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, Allianz, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Polizza alle ore 24:00 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
- La polizza non prevede il tacito rinnovo, quindi non c'è bisogno che venga inviata disdetta alla scadenza. È possibile comunque formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza;
- Puoi annullare il contratto in caso di trasferimento di proprietà, conto vendita, furto, demolizione od esportazione del veicolo. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C. Auto pagato e non usufruito, che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione Responsabilità Civile e Altre Garanzie – Altri Veicoli Storici ASI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)



Prodotto: Allianz Veicoli Storici ASI – Altri Veicoli

Data ultimo aggiornamento: 01.01.2026 Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riporta il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 292%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

È possibile personalizzare/arricchire la garanzia R.C. Auto con opzioni che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **MASSIMALI:** è possibile concordare massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge.
- **CONDUCENTI AUTORIZZATI:** autorizza alla guida del veicolo assicurato i conducenti con un'età compresa fra i 18 e i 25 anni identificati in polizza (massimo 5 conducenti). Consulta le Condizioni di Assicurazione, art. 18 "Conducenti autorizzati" – pag. 6.
- **CIRCOLAZIONE CONTEMPORANEA:** l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione contemporanea fino a 4 veicoli. Consulta le Condizioni di Assicurazione, art. A – Circolazione contemporanea – pag. 9.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria, è possibile acquistare ulteriori garanzie.

INCENDIO (sempre operante): indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli optional e gli accessori, a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Incendio" – pag. 10.

FURTO E RAPINA (opzionale): indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli optional e gli accessori, sulla base del valore assicurato, a seguito di furto o rapina senza ritrovamento (forma "Torale"). Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Furto e Rapina" – pag. 12.

RIMBORSO TRAINO (sempre operante): indennizza l'Assicurato per le spese sostenute a seguito di incidente stradale e/o avaria. Prevede inoltre le seguenti coperture accessorie: soccorso vittime della strada, spese di recupero e parcheggio e spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Rimborso traino" – pag. 11.

PROTEZIONE CONDUCENTE (sempre operante): garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Protezione Conducente" – pag. 17.

TUTELA LEGALE (sempre operante): copre, per eventi riguardanti l'uso e la proprietà del veicolo assicurato, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Tutela legale" – pag. 14.

SCACCIA PENSIERI (opzionale): prevede diverse coperture accessorie utili quali, ad esempio, il rimborso delle spese per il ripristino degli airbag, per il duplicato della patente o per smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Scaccia pensieri" – pag. 12.

RICORSO TERZI DA INCENDIO (opzionale): indennizza l'Assicurato: di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, non risarcibili in base alla garanzia R.C.A. per tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza; per le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. Consulta le Condizioni di Assicurazione, sezione "Ricorso terzi da incendio" – pag. 13.



Che cosa NON è assicurato?



Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

RCA	L'assicurazione è prestata per i Veicoli di interesse storico o collezionistico intestati al Contraente oppure ai membri del proprio Nucleo familiare. Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione e i proprietari devono essere iscritti ad un Club federato A.S.I. e all'A.S.I.. Franchigia: l'assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare di 150,00 euro.
Incendio e Furto e Rapina	Esclusioni comuni: danni avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare

	o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Incendio	<p>Massimali: la garanzia è prestata fino a 7.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati in polizza. Qualora prestata la garanzia Furto e Rapina, la copertura Incendio si intende prestata solo nel caso in cui siano riportati danni materiali e diretti di importo superiore all'80% del valore commerciale, fino alla concorrenza del valore assicurato indicato in polizza e fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati.</p> <p>Franchigia: la garanzia è prestata in forma a "primo rischio assoluto" con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.</p> <p>Ulteriori esclusioni. Danni verificatisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; - subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
Furto e Rapina	Ulteriori esclusioni. Danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.
Ricorso Terzi da Incendio	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere; - da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; - da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi; - alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.
Protezione Conducente	<p>Limiti di indennizzo:</p> <p>Morte: 60.000; Invalidità permanente da infortunio: 60.000 con applicazione di una franchigia del 10% sul grado di invalidità permanente accertato.</p> <p>L'assicurazione non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura; - gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso; - infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali; - gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; - gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato; - gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo; - gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; - il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man; - gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; - le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; - le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
Tutela Legale	<p>Carenza:</p> <p>La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali; - durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite. <p>Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione</p> <p>L'Assicurato è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. <p>La Società non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale). <p>Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.</p> <p>Non sono oggetto di copertura assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato; - i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. <p>La copertura non è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005); - per fatti dolosi delle persone assicurate;

	<ul style="list-style-type: none"> - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005; - nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - se il veicolo non è omologato; - nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso; - se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool; - per le vertenze contrattuali con la Società; - per i casi di adesione a class action.
Scaccia Pensieri	<p>Scoperti e franchigie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere; - da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; <p>Sono previsti i seguenti limiti d'indennizzo:</p> <p>Ripristino degli airbag: 500,00 per anno assicurativo; Soccorso vittime della strada: 250,00; Fenomeno elettrico: 250,00 per anno assicurativo con esclusione delle spese per lampade, altri fonti di luce e per la batteria; Spese per la duplicazione della patente di guida: 150,00 per sinistro; Spese per documenti a seguito di furto totale: 150,00 per sinistro; Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa: 150,00 per sinistro; Danni da roditore: 1.500,00 per anno assicurativo e per sinistro, con franchigia 150,00; Urto con animali selvatici o randagi: 2.500,00 per anno assicurativo e per sinistro, con franchigia 250,00.</p> <p><i>I valori sono espressi in euro</i></p>
 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto sia a persone fisiche che giuridiche proprietarie di veicoli storici immatricolati da almeno 20 anni e classificati come OMOLOGATI A.S.I. (pertanto dotati del "Certificato d'identità rilasciato dall'A.S.I.") o ISCRITTI A.S.I. (muniti di "Attestato e datazione di Storicità" e/o "Certificato di rilevanza storica" rilasciato dall'A.S.I.), usufruttuarie o acquirenti con patto di riservato dominio, che abbiano interesse a proteggere il proprio patrimonio da danni provocati a terzi durante la circolazione del veicolo, tutelarsi per danni materiali e diretti al veicolo (es. incendio, furto), ricevere assistenza legale o a proteggere il conducente da eventuali infortuni occorsi durante la circolazione.</p>	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>La provvigione media prevista a vantaggio dell'intermediario, calcolata sui premi imponibili al netto delle imposte, è pari al 17,00%.</p>	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano oppure tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni.</p> <p>Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei Broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	<p>(obbligatorio) Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>(obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>(obbligatoria) Tramite richiesta del proprio avvocato ad Allianz.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: per le controversie relativi a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta non sia superiore a 15.000,00 euro nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto. Le modalità sono dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".</p> <p>Arbitrato: qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle Condizioni di Assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere: nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net, o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
Regime fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale dei premi: il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Detraibilità/deducibilità dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p> <p>Tassazione delle somme percepite: le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p>

	Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>
--

Allianz Veicoli Storici ASI Altri Veicoli

Assicurazione
Responsabilità Civile e altre Garanzie

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 950AV - 01/01/2026

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

GLOSSARIO

A.S.I.:	Automotoclub Storico Italiano.
Accessori:	Apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo (radio, navigatore satellitare e simili).
Aggravamento del rischio:	Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Allianz:	Allianz S.p.A..
Assicurato:	Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Assicurazione "a valore intero":	Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, all'assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno.
Assicurazione "a primo rischio assoluto":	Forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale.
Attestato di rischio:	Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del Contraente e dell'Avente diritto nel proprio sito.
Atto vandalico:	Atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
Avente diritto:	La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
C.C.I.A.:	Camera Commercio Industria Artigianato.
C.V.T.:	E' l'acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie alla R.C.A. (incendio, furto, kasko, ecc..)
Carta Verde (ora Certificato Internazionale di Assicurazione)	Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla Circolazione del Veicolo in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.
Certificato di assicurazione Circolazione:	Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione. Movimento, fermata e sosta del veicolo, comprese tutte le operazioni preliminari e successive..
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Conducente:	Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Danno totale:	Perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia:	Somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Furto:	Sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Incendio:	Combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente:	L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Infortunio:	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalità permanente:	Perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Legge:	Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
M.C.T.C.:	Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Massimale:	L'importo fino a concorrenza del quale ALLIANZ presta l'assicurazione.
Minimo non indennizzabile:	Importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
Nucleo familiare	Persone conviventi con il Contraente, riportati nello Stato di famiglia.
Optionals :	Elaborazioni fornite ed installate stabilmente dalla casa costruttrice del veicolo, con supplemento al prezzo base di listino.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico.
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	La somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Proprietario:	L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Protezione Legale:	L'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
R.C.A.:	Responsabilità Civile Auto.
Rapina:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamento:	Il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Responsabilità concorsuale:	Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità principale:	Responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Rivalsa:	Diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
Scoperto:	Parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Scoppio:	Repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
Sforzo:	Atto di forza straordinario, per intensità e rapidità nella contrazione muscolare, allo scopo di controbilanciare una potenza o vincere una resistenza.
Sinistro:	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società:	Allianz S.p.A.
Terzi:	Coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.
Tariffa:	I prezzi stabiliti da ALLIANZ in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.
Veicolo:	Il mezzo assicurato, indicato in Polizza.

ALLIANZ Veicoli Storici ASI – Altri Veicoli

Condizioni di assicurazione

Premessa

- Le seguenti Condizioni di Assicurazione AV CA 950 VEIC RCACVT ASI 01/2026, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo 950AV, da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
 - DIP Danni AV DI 950 VEIC RCACVT ASI 01/2026
 - DIP aggiuntivo AV DA 950 VEIC RCACVT ASI 01/2026

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2026

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina, Repubblica di Montenegro e Regno Unito. Nel caso sia rilasciato il Certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente – aggravamento e variazioni del rischio

ALLIANZ presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad ALLIANZ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario del Veicolo.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; se il premio non viene versato, l'assicurazione resta sospesa fino all'avvenuto pagamento.

Il premio è determinato sulla base dei veicoli inclusi in Polizza alla sottoscrizione del contratto, riepilogati nella Lista Veicoli allegati alla Polizza; il premio di ciascun veicolo è calcolato in 1/360 per giorno di garanzia.

Eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di ALLIANZ che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa carta verde (se prevista).

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- Assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati ad Allianz oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

Art. 4 - Durata e rinnovo del contratto

Art. 4.1 Durata del contratto

La durata del contratto è di un anno e non sono consentiti contratti di durata inferiore all'anno. Qualora il contratto sia emesso in

¹ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² Articoli 1898 del Codice Civile

sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Art. 4.2 Proposta di rinnovo

Il contratto ha una durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**. ALLIANZ garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza**. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con ALLIANZ o diversa impresa a copertura del medesimo rischio. ALLIANZ può formulare una proposta di rinnovo ed emettere un avviso di scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. Il contraente può manifestare la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto entro il 15° giorno successivo alla scadenza mediante il pagamento del premio propostogli da ALLIANZ e riceve i documenti di polizza Senza ulteriori formalità.

Le indicazioni circa la nuova proposta di premio, sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso.

. Il rapporto assicurativo, una volta pagato il premio di rinnovo, prosegue senza alcuna soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza. Il Contraente che alla scadenza intenda estendere le coperture assicurative, modificare quelle esistenti o eliminare alcune di esse dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 5 – Inclusioni ed esclusioni dei veicoli in corso di contratto

In corso di contratto sono ammesse:

- inclusioni di veicoli;
- esclusioni di veicoli per sospensione, vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione esportazione definitiva, furto.

L'assicurato si impegna a non utilizzare il Certificato di Assicurazione e il Certificato Internazionale di Assicurazione ricevuti in originale o in formato digitale, ormai privi di validità. Infatti, l'annullamento del contratto viene registrato tempestivamente nella banca dati informatica per la verifica delle coperture assicurative.

In caso di utilizzo improprio della documentazione contrattuale, Allianz si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Per ogni operazione di inclusione o esclusione, Allianz rilascia apposito documento e potrà essere calcolato un premio di regolazione da pagare alla firma. L'effetto dell'inclusione o esclusione di veicoli sono le ore 24 del giorno indicato nell'apposito documento, salvo pagamento dell'eventuale premio alla firma in esso indicato.

Art. 5.1 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il Contraente è tenuto a comunicare a ALLIANZ il trasferimento di proprietà del veicolo. Il Contraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

- a) Sostituzione con altro veicolo:** il Contraente può chiedere che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di un membro del suo Nucleo familiare, che abbia le caratteristiche previste dall'art. 16 Operatività dell'assicurazione.

Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore.

Per le garanzie diverse dalla sezione R.C. Auto nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato qualora il Contraente chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che abbia le caratteristiche previste dall'art. 16 Operatività dell'assicurazione, **ALLIANZ si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.**

Nel caso di diminuzione del premio, ALLIANZ effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde .

- b) Risoluzione del contratto:** Il contraente può chiedere la risoluzione del contratto dal momento della consegna della fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde.

Nel caso in cui tutti i veicoli vengano esclusi dalla polizza ALLIANZ restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua.

Art. 5.2 - Cessazione del rischio per distruzione od esportazione definitiva o demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva o demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a ALLIANZ fornendo la seguente documentazione per ogni singolo veicolo:**

- **Attestazione rilasciata dal P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione**, in caso di distruzione o esportazione definitiva;
- **Certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione** in caso di demolizione.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista nel contratto).

Nel caso in cui tutti i veicoli vengano esclusi dalla polizza ALLIANZ restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua.

Art. 6 - Duplicato del certificato e della Carta Verde

È possibile richiedere il duplicato del certificato e della carta verde in caso di smarrimento, deterioramento, furto o distruzione presentando copia della relativa denuncia alle autorità competenti o autocertificazione del fatto. A fronte di quanto sopra, ALLIANZ rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'assicurato.

Art. 7 - Obbligo distruzione Certificato e Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde. Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ALLIANZ ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza. L'assicurato deve darne notizia a ALLIANZ, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

Art. 9 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a ALLIANZ l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 10 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da ALLIANZ.

Art. 12 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, a condizione che non sia avvenuto alcun Sinistro, può recedere dal Contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il Contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. dare comunicazione all'Intermediario che ha emesso il Contratto entro 15 giorni dal pagamento del Premio;
2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire a ALLIANZ i documenti assicurativi (Contratto, Certificato di assicurazione e Carta Verde).

In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, ALLIANZ si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

3. confermare l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di Premio con le seguenti modalità:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, ALLIANZ restituisce il Premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, ALLIANZ, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Contratto alle ore 24:00 del giorno del recesso, certificato da Allianz mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 14 – Veicolo intestato a soggetto diverso dal Contraente – consegna delle Condizioni di Assicurazione

Se il veicolo è intestato a soggetto diverso dal Contraente, è obbligo di quest'ultimo consegnare le presenti Condizioni di assicurazione.

La consegna deve avvenire prima dell'inclusione del veicolo in polizza, secondo le seguenti modalità:

- se il veicolo è intestato a persona fisica, al soggetto intestatario del veicolo;
- se il veicolo è intestato a persona giuridica, al legale rappresentante o ad altro soggetto munito di apposita procura;
- in caso di pluralità di intestatari al P.R.A., la consegna deve avvenire nei confronti di tutti gli intestatari.

Il contraente può ottenere una ristampa delle presenti Condizioni di Assicurazione presso l'Intermediario che amministra il contratto.

R.C. AUTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 15 - Oggetto del contratto

ALLIANZ assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. Sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di **REGOLARITÀ**.

Articolo 16 - Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per i Veicoli di interesse storico o collezionistico intestati al Contraente oppure ai membri del proprio Nucleo familiare. Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione e i proprietari devono essere iscritti ad un Club federato A.S.I. e all'A.S.I..

Inoltre è necessario che, in fase di assunzione del rischio, nella Banca dati sia presente un attestato di rischio relativo al veicolo da assicurare con almeno 5 anni valorizzati con tutti 0 e nessun sinistro (anche con ragione) risultante sempre dall'apposita banca dati.

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna sulla base delle disposizioni di cui alla sezione b). Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, ALLIANZ richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, ALLIANZ potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. **In difetto il veicolo non è assicurabile.**

Relativamente ai due commi precedenti, ALLIANZ verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà a recedere dal contratto.

I veicoli saranno classificati come:

- **OMOLOGATI:** I veicoli dotati del "Certificato di identità" rilasciato dai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
- **ISCRITTI:** I veicoli muniti di "Attestato e datazione di Storicità" e/o "Certificato di rilevanza storica" rilasciato dai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Anche laddove venga assicurata una pluralità di veicoli, è ammessa la circolazione di un solo veicolo assicurato per volta (non possono circolare più veicoli assicurati nello stesso momento).

Articolo 17 - Uso del veicolo

La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni e le documentazioni fornite dal Contraente, il veicolo assicurato, per le sue caratteristiche di veicolo storico, non venga utilizzato per "uso professionale", cioè non venga impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente e dell'Assicurato.

Non è considerato "uso professionale" l'utilizzo occasionale del veicolo descritto in polizza da parte dell'Assicurato durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l'utilizzo del veicolo da parte di meccanici ed elettrauto in genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione.

Il veicolo può essere pertanto utilizzato per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri collezionistici, per sfilate, manifestazioni e simili.

Articolo 18 - Conducenti autorizzati

Alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età superiore ai 25 anni.

Solo i conducenti con un'età compresa fra i 18 e i 25 anni identificati (massimo 5 conducenti) in polizza sono autorizzati alla guida del veicolo assicurato. In questo caso per ogni conducente censito è previsto un sovrapprezzo.

Tuttavia la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

Articolo 19 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

ALLIANZ presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione³.

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad ALLIANZ qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad ALLIANZ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione⁴.

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario del Veicolo.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

Articolo 20 – Esclusioni e rivalsa

³ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

⁴ Articoli 1898 del Codice Civile

L'assicurazione non è operante:

- Se il veicolo è utilizzato in modo non conforme a quanto indicato nell' art. 17;
- Qualora si trovi alla guida una persona diversa da quella autorizzata ed indicata in polizza;
- Nel caso in cui il veicolo assicurato non abbia i requisiti descritti all'art. 16;
- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- Nel caso in cui circolino più veicoli assicurati contemporaneamente;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.LGS 30/04/92, n. 285;
- Per danni di RCA causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di VELOCITA' - RALLIES - FUORISTRADA - ACCELERAZIONE.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 della Legge, ALLIANZ eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 21 - Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa**Art. 21.1 Rinuncia alla rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 20, ALLIANZ rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i seguenti casi:

- Sinistri cagionati da conducente con patente idonea, ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.LGS 30/04/92, n. 285;
- Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- Mancata revisione del veicolo assicurato.

Art. 21.2 Limitazioni al diritto di rivalsa

ALLIANZ eserciterà il proprio diritto di rivalsa per un importo pari a quanto liquidato, con il massimo di 5.000,00 euro, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa da quelle autorizzate e indicate in polizza qualora il conducente abbia un'età inferiore ai 25 anni.

Articolo 22 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **Primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **Periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto).

Art. 23 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure ad ALLIANZ:

- telefonando al numero Verde 800.68.68.68;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianz.spa@pec.allianz.it.

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte nell'Incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione Sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due Parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A richiesta da ALLIANZ devono essere prodotti in copia:

- carta di Circolazione e certificato di proprietà del Veicolo;
- patente del Conducente.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, ALLIANZ ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto⁵.

Art. 24 - Risarcimento diretto - Modalità per la denuncia del sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni, il danneggiato deve inviare la richiesta secondo le modalità previste osservando i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. sopracitato.

Articolo 25 - Gestione delle vertenze

⁵ Articolo 1915 del Codice Civile

Allianz assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

ALLIANZ non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 26 - Attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, l'Attestazione dello stato del rischio è messa a disposizione degli Aventi diritto in forma telematica. E' possibile richiedere l'Attestazione di Rischio, sempre in forma telematica, inviando una e-mail all'indirizzo allianz.spa@pec.allianz.it, indicando la targa del veicolo, il nominativo e il codice fiscale. Qualora si desidera è possibile richiedere comunque una stampa dell'Attestazione di Rischio rivolgendosi all'Intermediario che ha in carico il contratto; **il documento cartaceo ha solamente finalità informativa, e non sarà utilizzabile per stipulare un nuovo contratto.**

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze:

- Furto del veicolo;
- Esportazione definitiva all'estero;
- Consegna in conto vendita;
- Demolizione;
- Cessazione definitiva della circolazione.

ALLIANZ consegna l'attestato di rischio al Contraente e se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario).

Inoltre nel caso di veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali contratti non sia inferiore a 12 mesi, l'attestato di rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquisendone la proprietà. L'attestato di rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Art. 27 - Casi di non rilascio dell'attestazione dello stato di rischio

Si precisa che ALLIANZ non rilascia l'attestato di rischio nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia durante il corso del Contratto con Periodo di osservazione non concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con Periodo di osservazione non concluso;
- cessione Contratto.

Articolo 28 - Forma Tariffaria

Premessa

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, **nell'ammontare di 150,00 euro. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a ALLIANZ l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.** ALLIANZ conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente se relativo a:

1. Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
2. Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
3. Veicolo già assicurato con ALLIANZ, posto in conto vendita, per il quale l'incarico di vendita non sia andato a buon fine.

Il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione o il certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 3 o più anni antecedente all'effetto del contratto, il veicolo non è assicurabile. Per i veicoli con almeno 30 anni di età tale periodo è elevato a 10 anni.

b) Veicolo assicurato con altra impresa

Nel caso in cui il contratto stipulato con ALLIANZ si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, ALLIANZ richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, ALLIANZ potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.

In difetto il veicolo non è assicurabile.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 e meno di 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiari **ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, è possibile assicurare il veicolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento.

Il contraente è tenuto a consegnare oltre alla documentazione probante/integrativa, relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno (polizza temporanea) **il contraente proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve esibire il precedente contratto temporaneo e il**

contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al terzo comma.

c) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente/proprietario, o dal proprietario se persona diversa dal contraente, **il quale è tenuto a consegnare una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.**

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio. In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **La dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **Libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna dell'attestazione la franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, in base al tipo di veicolo assicurato nella misura sopra indicata alla lettera a) del presente articolo.

d) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario (o del locatario in caso di leasing).

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto applicando la maggiorazione della franchigia prevista alla lettera a).

e) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto ALLIANZ, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 27, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 26.

Articolo 29 - Ulteriori limitazioni

Qualora il veicolo risulti coinvolto in un sinistro negli ultimi 5 anni non è assicurabile con questo prodotto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sotto estese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge. Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente richiamate in polizza.

A - Circolazione contemporanea

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 16 e dall'art. 20, qualora richiamata in polizza la presente condizione speciale, l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione contemporanea di 4 veicoli.

RISCHI DIVERSI

PREMESSA

Ogni singola garanzia della sezione "Rischi diversi" è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle "Norme comuni a tutte le sezioni di polizza" e dalle seguenti norme comuni.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI DIVERSE DA R.C. AUTO

Art. 30 - Denunce di sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze, oppure da Allianz:

- **telefonando al numero Verde 800.68.68.68;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianz.spa@pec.allianz.it.**

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al Sinistro.

Nei casi di Incendio, Furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia ad ALLIANZ.

Nel caso di Furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Ruote Classiche" per i veicoli in esso indicati, mentre per quelli non compresi in tali listini si farà riferimento alle quotazioni di mercato. Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, ALLIANZ risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, ALLIANZ risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, secondo quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, in proporzione al rapporto tra i canoni pagati fino al momento del sinistro e i canoni complessivi.

Art. 32 - Scoperto e franchigia

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o con franchigia, ALLIANZ corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto, con relativo eventuale minimo, o della franchigia, che resterà a carico dell'assicurato.

Art. 33 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Le parti hanno, tuttavia, la facoltà di nominare un perito ciascuna regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi al fine di determinare il danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla liquidazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, questo è nominato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la residenza del contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.

I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Art. 34 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Relativamente al veicolo, in caso di danno totale, a richiesta di ALLIANZ, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo.

Per la sola garanzia "Furto", l'assicurato deve per questo produrre a ALLIANZ i seguenti documenti:

- Estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al veicolo rubato;
- Certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.;
- Procura notarile a vendere nel caso previsto dal seguente Art. 36;
- La fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
- Certificato di chiusura inchiesta, a semplice richiesta di ALLIANZ.

Art. 35 - Recupero

L'assicurato è tenuto ad informare ALLIANZ non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Recupero del veicolo prima del pagamento dell'indennizzo: ALLIANZ risponde dei danni a norma dell'Art. 31 e seguenti. In tal caso, ALLIANZ si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.

Recupero dopo il pagamento dell'indennizzo: l'assicurato ha la facoltà di scegliere se procedere alla vendita del veicolo tramite ALLIANZ oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo a ALLIANZ. Nel primo caso l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore di ALLIANZ ed agevolando le operazioni connesse. Nel secondo caso, l'assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se ALLIANZ ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra ALLIANZ e assicurato.

INCENDIO

Art. A.1 - Oggetto del contratto

ALLIANZ indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da: incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

La garanzia è prestata in forma a "primo rischio assoluto" con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.

L'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma di 7.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata dall'Art. 31.

Qualora prestata la garanzia Furto e Rapina di cui all'Art. C.1, la copertura Incendio, a parziale deroga di quanto previsto al comma precedente, si intende prestata solo nel caso in cui siano riportati danni materiali e diretti di importo superiore all'80% del valore commerciale, fino alla concorrenza del valore assicurato indicato in polizza e fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati.

Art. A.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- I danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- I sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- I sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- I danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- I danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

RIMBORSO TRAINO

Art. B.1 Rimborso traino

ALLIANZ rimborsa le spese sostenute per il traino a seguito di incidente e/o avaria **con un massimo di 200,00 euro**. Tale importo è elevato a **400,00 euro** qualora le spese su indicate sono sostenute nel territorio degli Stati indicati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

Art. B.2 Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata fino a **200 euro** per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a ALLIANZ entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.

Art. B.3 Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del Veicolo identificato in polizza, **ALLIANZ rimborsa fino a concorrenza di 200,00 Euro per evento le spese documentate** che l'assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del Veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato del ritrovamento stesso.

Art. B.4 Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, **ALLIANZ rimborserà, fino alla concorrenza di 100,00 Euro per sinistro**, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.

FURTO E RAPINA

Art. C.1 Cosa assicuriamo

ALLIANZ, se acquistata e risultante sulla polizza alla voce "Furto", indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma "Totale").

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina ed è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate. **La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 1.500 euro. L'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata di cui all'art. 1907 cod. civ. Qualora prestata la garanzia Furto e Rapina, la copertura Incendio di cui all'Art. A1, a parziale deroga di quanto previsto, si intende prestata solo nel caso in cui siano riportati danni materiali e diretti di importo superiore all'80% del valore commerciale e fino alla concorrenza del valore assicurato indicato in polizza e fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati.**

Art. C.2 Cosa non assicuriamo

Dalla garanzia sono esclusi:

- i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.

SCACCIA PENSIERI

Condizioni

Cosa assicuriamo

Art. D.1 Rimborso oneri fiscali

ALLIANZ, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere:

- l'importo degli oneri fiscali relativo all'assicurazione della sezione R.C. Auto, per il periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio già pagata;
- la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

La garanzia **non è operante** qualora il furto sia determinato o agevolato da dolo o colpa grave (esempio: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. D.2 Ripristino degli airbag

La garanzia è prestata fino a di 500 € per anno assicurativo per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per incidente da circolazione con veicolo identificato. **La garanzia è prestata se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

Art. D.3 Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata fino a 250 € per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, **comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'Autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a ALLIANZ entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.**

Art. D.4 Fenomeno elettrico

La garanzia è prestata fino a 250 € per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di fenomeno elettrico. **Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria.**

Art. D.5 Spese per la duplicazione della patente di guida

ALLIANZ, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro**

Art. D.6 Spese per documenti a seguito di furto totale

ALLIANZ si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del veicolo identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:

- il certificato di perdita di possesso;
- l'estratto cronologico generale o storico del P.R.A.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro**.

Art. D.7 Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa

ALLIANZ si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, dietro **presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità**. La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro**.

Art. D.8 Danni da roditore

ALLIANZ si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale di roditore all'interno del mezzo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 1.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 150 €.

Art. D.9 Urto con animali selvatici o randagi

ALLIANZ si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto con animali selvatici o randagi.

Alla denuncia di sinistro di cui all'Art.30, il Contraente dovrà allegare copia del verbale delle autorità intervenute sul posto o qualora quest'ultime non siano intervenute, copia della denuncia fatta all'Autorità competente relativa alla collisione con l'animale selvatico o randagio. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 2.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 250 €.**

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Condizioni

Cosa assicuriamo

Art. E.1 Responsabilità civile da incendio

Limitatamente ai veicoli uso privato e veicoli trasporto promiscuo, ALLIANZ si obbliga a tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, non risarcibili in base alla garanzia R.C.A. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 300.000 € per sinistro ed anno assicurativo**.

Art. E.2 Ripristino box di proprietà

Limitatamente ai veicoli - uso privato e trasporto promiscuo - ALLIANZ si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. La garanzia è **prestata fino ad un massimo di 2.500 € per sinistro**.

Art. E.3 Cosa non assicuriamo

L'assicurazione non comprende i danni:

- dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.

Art. E.4 Gestione delle vertenze e spese legali

Relativamente all'Articolo E.1 Responsabilità civile da incendio, ALLIANZ assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, promosse nei confronti dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. **L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'assicurato deve trasmettere a ALLIANZ l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.** Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, ALLIANZ si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. **Sono a carico di ALLIANZ le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra ALLIANZ ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. ALLIANZ non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

TUTELA LEGALE

Condizioni

Art. H.1 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. H.6 Oggetto dell'assicurazione vengono prestate a favore dell'Assicurato. In particolare le garanzie vengono prestate:

Su veicolo iscritto od omologato ad ASI - Automotoclub Storico Italiano:

- Al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo/i iscritto/i o omologato/i ad ASI ed indicato/i in polizza;
- in caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.**

Art. H.2 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - Per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - Per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
 - Durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.
3. **Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**
4. **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. H.9, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza Allianz precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.**
5. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - Vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - Procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. H.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **Informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **Conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. H.4 - Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
3. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
4. **Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.**

Art. H.5 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli cui si riferisce.

Art. H.6 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
 - Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata **dalla Società ai sensi dell'Art. H.9 comma 5;**
 - Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. H.9 comma 6;**
 - Le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - Le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte;**
 - Le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - Le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - Le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - Le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. **H.10**, comma 1, per ogni grado di giudizio.

Art. H.7 - Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - **Regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **Ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. La Società non si assume il pagamento di:
 - **Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa:
 - Le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;
 - I patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. H.8 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'art. H.1 per le seguenti prestazioni:

A) Sezione circolazione stradale estesa alla partecipazione a gare di regolarità:

1. **Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.**
In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - **Sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 D.Lgs n. 209/05),**
 - **Sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 D.Lgs n. 209/05),**
 - **Recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D.Lgs n. 209/2005).**

Quanto previsto ai punti a)-b)-c) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. H.11 lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).
2. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.**
3. **Arbitrato o azione legale nei confronti di Società assicuratrici per polizze ADR e Infortuni, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente conseguente a fatti della circolazione stradale.** La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e/o alla quantificazione del danno stesso, ove sussista contestazione.
4. **L'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad Allianz S.p.A. il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.**
 L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato a seguito di incidente stradale.

B) Partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi quanto il veicolo non è in circolazione:

6. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni al veicolo subiti per fatti illeciti di terzi.
La garanzia opera sempreché sia identificato il responsabile e non opera per le controversie relative a danni subiti dal veicolo per fatto illecito la cui responsabilità ricade sul comitato organizzatore.

Art. H.9 - Denuncia e gestione del caso assicurativo

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

L'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a Allianz S.p.A. attraverso le modalità previste.

La denuncia di sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessaria, potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- Attraverso il proprio intermediario

Gli esperti di Allianz S.p.A. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, Allianz S.p.A. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a Allianz S.p.A. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

2. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
3. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. H.10.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
5. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
6. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società**.
7. Il mancato rispetto dell'onere di cui ai due comma precedenti comporta la perdita del diritto al pagamento da parte della Società delle spese a carico dell'Assicurato.
8. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti.

Art. H.10 - Scelta del legale incaricato

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

- a) Presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) Presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, Allianz S.p.A. fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. H.6, comma 2 - Oggetto dell'assicurazione.

Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società **può nominare direttamente il legale**.
3. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere alla Società di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
4. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.
5. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. H.11 - Esclusioni

Per le garanzie non sono valide:

- a) In materia fiscale ed amministrativa;
- b) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- e) Per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare

assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

- i) Nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza ;
- l) Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) Se il veicolo non è omologato;
- n) Nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- o) Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- p) Per le vertenze contrattuali con la Società;
- q) Per i casi di adesione a class action.

PROTEZIONE CONDUCENTE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. I.1 - Oggetto del contratto

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza. La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- a) Colpa grave dell'assicurato;
- b) Aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
- c) Atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Inoltre l'assicurazione comprende:

- d) Asfissia non dipendente da malattia;
- e) L'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- f) L'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- g) Gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- h) Le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
- i) Le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. I.2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) Partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
- 2) Gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;
- 3) Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- 4) Gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- 5) Gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- 6) Gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
- 7) Gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- 8) Il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man;
- 9) Gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- 10) Le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- 11) Le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. I.3 - Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, **ALLIANZ corrisponde la somma assicurata di 60.000,00 euro** ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, ALLIANZ liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, ALLIANZ ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Art. I.4 - Invalidità permanente da infortunio

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, ALLIANZ corrisponde la somma di 60.000,00 euro;
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma di 60.000,00 euro in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
anchilosi della scapolo-omero con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		70%
- al di sopra della metà della coscia		
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
amputazione di:		40%
- un piede		
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un altro dito del piede		1%
- una falange dell'alluce		2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile		max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35%
anchilosi del ginocchio in estensione		25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragala		15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno		15%
un occhio		25%
ambedue gli occhi		100%
perdita anatomica di un rene		15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
sordità completa di un orecchio		10%
sordità completa di ambedue le orecchie		40%
perdita totale della voce		30%
stenosi nasale assoluta monolaterale		4%
stenosi nasale assoluta bilaterale		10%
esiti di frattura scomposta di una costa		1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		12%
- una vertebra cervicale		
- una vertebra dorsale		5%
- dodicesima dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
esiti di frattura di un metameri sacrale		3%
esiti di frattura di un metameri coccigeo con callo deforme		5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) Nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. I.5 - Criteri di indennizzabilità

ALLIANZ indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Pertanto, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, ALLIANZ corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. I.6 - Franchigia su Invalidità Permanente

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione di una franchigia del 10% sul grado di invalidità permanente accertato.

Art. I.7 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a ALLIANZ, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e possibilità.

Art. I.8 - Denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità oppure ad Allianz:

- telefonando al numero Verde 800.68.68.68;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianz.spa@pec.allianz.it.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, **l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di ALLIANZ, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.**

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- **Certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;**
- **Certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;**
- **Copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.**

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.

Art. I.9 - Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Qualora tra ALLIANZ e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve

essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Art. I.10 - Pagamento dell'indennizzo

ALLIANZ, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. I.11 - Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, ALLIANZ rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Art. I.12 - Estensione territoriale

Fermo quanto indicato dall'Art. 1, l'assicurazione opera **esclusivamente per assicurati che abbiano la propria dimora nella Repubblica Italiana.**